


La PAC

Glossario ragionato sulla politica
agricola e di sviluppo rurale



Il glossario della Pac è un progetto frutto di una collaborazione tra CREA - Centro di Politiche e Bioeconomia - e AgriregioniEuropa alla cui progettazione e ideazione hanno collaborato per il Crea Milena Verrascina e Roberta Sardone.

La cura della presente edizione, finanziata nell'ambito dell'Osservatorio Politiche Strutturali (DM16725 del 7/08/2014) è di Daniela Storti e Milena Verrascina.


La redazione editoriale e lo sviluppo dei contenuti sono a cura di Giulia Matricardi.

Hanno collaborato alla stesura delle singole voci:

Andrea Arzeni
Michela Ascani
Martina Bolli
Beatrice Camaioni
Valentina Carta
Emilio Chiodo
Stefano Ciliberti
Silvia Coderoni,
Ermanno Comegna,
Alessandro Corsi
Giuseppina Costantini
Simona Cristiano
Giulia Diglio
Francesca Giarè
Mara Giua
Marco Lorenzetti
Danilo Marandola
Nicola Matteucci
Gaetana Petriccione
Maria Rosaria Pupo D'Andrea
Benedetto Rocchi
Raoul Romano
Fabio Santeramo
Roberta Sardone
Giulia Sonzogno
Franco Sotte
Daniela Storti
Serena Tarangioli
Francesco Vanni
Milena Verrascina
Annalisa Zezza

Sviluppo web: Mario Cariello e Margherita De Agostini
<https://www.reterurale.it/glossario>

Versione aggiornata a giugno 2019



Indice

Ambiti	Pag. 4
Primo pilastro	Pag. 12
Secondo pilastro	Pag. 26
Budget	Pag. 43
Aree interne	Pag. 45
Certificazioni di qualità	Pag. 49
Monitoraggio e valutazione	Pag. 52
Politica di coesione	Pag. 62
Programmazione egovernance	Pag. 65
Riforme e documenti	Pag. 68

AMBITI

*Primo
pilastro*



*Secondo
pilastro*



Budget



*Aree
interne*



*Certificazioni di
qualità*



*Monitoraggio e
valutazione*



*Politica di
coesione*



*Programmazione
e governance*



*Riforme e
documenti*



Primo pilastro

Agricoltore attivo	Pag. 12
Aiuti accoppiati	Pag. 12
Aree di interesse ecologico	Pag. 13
Attività agricola	Pag. 13
Buone condizioni agronomiche e ambientali	Pag. 13
Capping	Pag. 14
Convergenza esterna	Pag. 14
Convergenza interna	Pag. 14
Criteri di gestione obbligatoria	Pag. 14
Cross-compliance	Pag. 15
Decoupling	Pag. 15
Degressività	Pag. 15
Degressività per scaglioni	Pag. 16
Diritti all'aiuto	Pag. 16
Ettari ammissibili	Pag. 16
Farm sustainability tool for nutrients	Pag. 17
Fondo europeo agricolo di garanzia	Pag. 17
Genuine farmer	Pag. 17
Giovane agricoltore	Pag. 17
Greening	Pag. 18
Income test	Pag. 18
Massimale nazionale	Pag. 18
Organizzazione comune di mercato unica	Pag. 18
Organizzazione dei produttori	Pag. 19
Organizzazioni interprofessionali	Pag. 19
Pagamento di base	Pag. 19
Pagamento diretto	Pag. 19

Pagamento forfettario	Pag. 20
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali	Pag. 20
Pagamento redistributivo	Pag. 20
Pagamento unico aziendale	Pag. 20
Phasing in	Pag. 20
Piccolo agricoltore	Pag. 20
Primo pilastro dellaPAC	Pag. 21
Programma frutta nelle scuole	Pag. 21
Programma latte nelle scuole	Pag. 21
Regime di Pagamento Unico	Pag. 21
Regime piccoli agricoltori	Pag. 21
Regimi ecologici	Pag. 21
Riserva nazionale	Pag. 22
Sistema di autorizzazione degli impianti viticoli e diritti di impianto	Pag. 22
Soglia finanziaria	Pag. 23
Soglia fisica	Pag. 23
Soglia minima	Pag. 23
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Pag. 24
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità	Pag. 24
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	Pag. 24
Superficie agricola utilizzata	Pag. 25
Sussidi all'esportazione	Pag. 25

Secondo pilastro

Agricoltura conservativa	Pag. 26
Agricoltura di precisione	Pag. 26
Aree rurali	Pag. 27
Aree sisma	Pag. 27
Aree soggette a vincoli naturali	Pag. 27

Assistenza tecnica	Pag. 28
Banda ultralarga	Pag. 28
Calamità naturali	Pag. 29
Community-led local development	Pag. 29
Comunità di pratica	Pag. 29
Condizionalità ex ante	Pag. 30
Contratti di filiera	Pag. 30
Cooperazione	Pag. 30
Demarcazione	Pag. 31
Focus area	Pag. 32
Fondo di coesione	Pag. 33
Fondo di mutualizzazione	Pag. 33
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	Pag. 33
Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura	Pag. 33
Fondo europeo di sviluppo regionale	Pag. 34
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca	Pag. 34
Fondo sociale europeo	Pag. 34
Gruppo di azione locale	Pag. 35
Gruppo operativo	Pag. 35
Indennità per l'insediamento	Pag. 35
Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale	Pag. 35
Misure agro-climatico-ambientali	Pag. 36
Misure di sviluppo rurale	Pag. 36
Partenariato Europeo per l'Innovazione in agricoltura	Pag. 36
Piano di gestione forestale	Pag. 37
Piano di pascolamento	Pag. 37
Piano di sviluppo locale	Pag. 38
Piano di sviluppo rurale	Pag. 38
Progetto integrato di filiera	Pag. 38
Progetto integrato territoriale	Pag. 38
Programma di sviluppo rurale nazionale	Pag. 39

Rete natura 2000	Pag. 39
Rete rurale nazionale	Pag. 39
Riserva di performance	Pag. 40
Secondo pilastro della PAC	Pag. 40
Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura	Pag. 40
Strumenti di gestione del rischio	Pag. 41
Sviluppo rurale	Pag. 41

Budget

Disciplina finanziaria	Pag. 43
Disimpegno automatico	Pag. 43
Flessibilità tra pilastri	Pag. 43
Modulazione	Pag. 43
Quadro finanziario pluriennale	Pag. 44

Aree interne

Accordo di programma quadro	Pag. 45
Aree di cintura	Pag. 45
Aree intermedie	Pag. 45
Aree interne	Pag. 45
Aree periferiche	Pag. 46
Aree ultra periferiche	Pag. 46
Comitato tecnico aree interne	Pag. 46
Federazione delle aree interne	Pag. 46
Poli	Pag. 47
Sistema associativo intercomunale	Pag. 47
Strategia nazionale per le aree interne	Pag. 47
Unione di comuni	Pag. 48

Certificazioni di qualità

Agricoltura biologica	Pag. 49
Denominazione di origine controllata	Pag. 49
Denominazione di origine controllata e garantita	Pag. 49
Denominazione di origine protetta	Pag. 49
Indicazione geografica protetta	Pag. 50
Prodotti agroalimentari tradizionali	Pag. 50
Prodotto di montagna	Pag. 50
Specialità tradizionale garantita	Pag. 51

Monitoraggio e valutazione

Analisi SWOT	Pag. 52
Annual performance report	Pag. 52
Annual performance review	Pag. 53
Approccio result-driven based	Pag. 53
Autorità di certificazione	Pag. 53
Autorità di gestione	Pag. 54
Comitato di sorveglianza	Pag. 54
Dati primari	Pag. 54
Dati secondari	Pag. 55
Efficacia	Pag. 55
Efficienza	Pag. 55
Health check	Pag. 55
Impatto	Pag. 56
Indicatori di contesto	Pag. 56
Indicatori di impatto	Pag. 56

Indicatori di output	Pag. 56
Indicatori di risultato	Pag. 57
Intervento	Pag. 57
Milestone	Pag. 57
Monitoraggio	Pag. 58
Performance framework	Pag. 58
Piano di valutazione	Pag. 58
Rapporti annuali di attuazione	Pag. 59
Rete di informazione contabile agricola	Pag. 59
Servizi di consulenza aziendale	Pag. 59
Valori target finali	Pag. 60
Valori target intermedi	Pag. 60
Valutazione	Pag. 60
Valutazione ex ante	Pag. 60
Valutazione ex post	Pag. 61
Valutazione in itinere	Pag. 61

Politica di coesione

Agenzia per la coesione territoriale	Pag. 62
Coesione	Pag. 62
Cooperativa di comunità	Pag. 62
De minimis	Pag. 63
Fondi strutturali e di investimento europei	Pag. 63
Investimenti territoriali integrati	Pag. 63

Programmazione e governance

Acquis communautaire	Pag. 65
Governance	Pag. 65
Organismo pagatore	Pag. 65
Piano strategico della PAC	Pag. 66
Programmazione	Pag. 66
Programmi operativi	Pag. 67

Riforme e documenti

Accordi volontari per la compensazione di CO ₂	Pag. 68
Accordo di Paternariato	Pag. 68
Agenda 2000	Pag. 69
Agenda di Lisbona	Pag. 69
Europa 2020	Pag. 69
New delivery model	Pag. 69
Regolamento Omnibus	Pag. 69
Riforma Fischler	Pag. 70
Set-aside	Pag. 70
Strategia di Goteborg	Pag. 70



Agricoltore attivo - Nella Pac 2014-2020 per poter beneficiare dei pagamenti diretti è necessario condurre un'attività agricola minima sui propri terreni. Dai pagamenti sono escluse, per definizione, le imprese che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti, a meno che non dimostrino che l'importo annuo dei pagamenti diretti ricevuti sia almeno pari al 5% dei proventi ottenuti dalle attività extra-agricole, oppure che l'attività agricola non sia insignificante o che l'attività principale consiste nell'esercizio dell'attività agricola. Gli Stati membri possono integrare tale lista negativa possono inoltre decidere di limitare la concessione degli aiuti a quei soggetti che, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, dimostrano che le attività agricole formano una parte significativa delle loro attività economiche complessive e/o che l'attività principale (o l'oggetto sociale) consiste nell'esercizio di un'attività agricola. Tuttavia, coloro che nell'anno precedente hanno ricevuto pagamenti diretti non superiori a un determinato importo (che non può superare 5.000 euro) sono considerati attivi per definizione (anche se ricadono nella lista negativa). Gli Stati membri possono abbassare tale soglia al di sotto di 5.000 euro (anche differenziando tra regioni), rendendo così più restrittiva la definizione di agricoltore attivo.

Sinonimi: Active farmer

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Aiuti accoppiati - Sono gli aiuti legati alla produzione dell'attuale sistema dei pagamenti diretti. Essi sono concessi entro determinati limiti quantitativi e sono legati a rese, superfici o numero di capi fissi. La percentuale del massimale che è possibile destinare agli aiuti accoppiati è pari all'8%. Nei paesi, come l'Italia, che in passato hanno dedicato più del 5% dei pagamenti diretti ai pagamenti accoppiati, al sostegno accoppiato può essere destinato il 13% del massimale nazionale. In entrambi i casi la quota può essere aumentata di 2 punti percentuali, da destinare esclusivamente al sostegno delle coltivazioni proteiche. Chi in passato ha allocato più del 10% ai pagamenti accoppiati può portare il sostegno accoppiato previsto dalla riforma oltre il 13%. Questo aiuto rappresenta un sostegno alle produzioni considerate in difficoltà ma che hanno importanza dal punto di vista economico, ambientale o sociale ed è mirato a mantenere i livelli di produzione correnti. L'aiuto può essere concesso per sostenere la fornitura di materia prima per l'industria di trasformazione locale, per evitare il rischio di abbandono o per compensare eventuali perturbazioni di mercato. I comparti che

possono accedere all'aiuto sono quelli che hanno storicamente goduto di pagamenti diretti, tranne il tabacco. È inoltre esclusa la vitivinicoltura.

Sinonimi: Accoppiamento, Sostegni accoppiati, Pagamenti accoppiati

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Aree di interesse ecologico - Aree di interesse ecologico: dal 2015 tutti gli agricoltori dell'Unione europea che chiedono un pagamento diretto e possiedono una superficie a seminativi di oltre 15 ettari hanno l'obbligo di mantenere aree di interesse ecologico sul 5% di tale superficie. Queste aree portano benefici all'ambiente, migliorano la biodiversità e mantengono l'attrattiva dei paesaggi (come elementi paesaggistici caratteristici, zone tampone, terreni a maggese, colture azotofissatrici ecc.). A questa regola generale si applicano alcune deroghe, ad esempio nel caso di agricoltori la cui superficie sia costituita per oltre il 75% da prati. L'obbligo di mantenere il 5% della superficie coperto da aree di interesse ecologico potrà essere portato al 7%, in funzione di una relazione che la Commissione europea dovrà presentare nel 2017 e di una sua eventuale proposta legislativa. Quest'obbligo rappresenta una delle tre misure del cosiddetto "inverdimento" (greening) della politica agricola comune del periodo 2014-2020, accanto al mantenimento di prati permanenti e alla diversificazione delle colture.

Sinonimi: Ecological Focus Area (EFA)

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Attività agricola - Ai fini dei pagamenti diretti gli agricoltori, per essere riconosciuti come tali, devono svolgere un'attività agricola intendendosi per essa la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli (compresa la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli); il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda adatta al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e macchinari agricoli ordinari; lo svolgimento di un'attività minima stabilita dagli Stati membri sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) - Gli agricoltori sono tenuti a mantenere le terre in "buone condizioni agronomiche e ambientali", ovvero, tra l'altro, a proteggere il suolo dall'erosione, mantenere la struttura del terreno e il materiale organico al suo interno ed evitare il deterioramento degli habitat naturali. Sono gli Stati membri, e non l'Unione europea, a definire esattamente tali parametri. Il mantenimento di pratiche agricole che incidono positivamente sull'ambiente e sul clima è contemporaneamente anche materia del secondo pilastro PAC che promuove uno sviluppo rurale sostenibile.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf); Parlamento europeo, Il secondo pilastro della PAC: la politica di sviluppo rurale (<http://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/110/il-secondo-pilastro-della-pac-la-politica-di-sviluppo-rurale>)

Capping - A seguito della riforma della politica agricola comune per il periodo successivo al 2013, gli Stati membri possono scegliere di fissare un tetto all'importo del pagamento di base che ogni agricoltore riceve. L'ammontare dei fondi risparmiati tramite questo meccanismo resta nella gestione dello Stato membro interessato e viene trasferito alla dotazione per lo sviluppo rurale. Questa azione è volontaria per gli Stati membri ed è un'applicazione specifica della degressività.

Sinonimi: Tetto agli aiuti

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Convergenza esterna - Introdotto dalla riforma della politica agricola comune del 2013, il termine "convergenza esterna" indica lo sforzo di rendere la politica più equa tra gli Stati membri. Questa maggiore equità si raggiunge aggiustando progressivamente, verso l'alto o verso il basso, le dotazioni nazionali destinate ai pagamenti diretti, in modo da avvicinarle al livello medio dell'Unione europea. Le dotazioni nazionali degli Stati membri in cui il pagamento medio per ettaro (EUR/ha) è inferiore al 90% del valore medio sono gradualmente aumentate (di un terzo della differenza tra la percentuale attuale e il 90% della media), mentre le dotazioni nazionali degli Stati membri in cui il pagamento medio è superiore sono ritoccate verso il basso in proporzione. Esiste la garanzia che ogni Stato membro raggiunga un livello medio minimo dei pagamenti diretti a livello nazionale o regionale entro il 2019.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Convergenza interna - La riforma della politica agricola comune del 2013 ha introdotto l'obbligo di uniformare maggiormente il valore dei diritti all'aiuto per ettaro nel quadro del regime del pagamento di base. Per farlo gli Stati membri hanno la scelta tra varie opzioni: applicare un'aliquota forfettaria nazionale o regionale a partire dal 2015; conseguire un'aliquota forfettaria regionale o nazionale uniforme entro il 2019, oppure far sì che le aziende che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale ottengano un aumento graduale, con la garanzia supplementare che ciascun diritto all'aiuto raggiunga un valore minimo pari al 60% della media regionale o nazionale entro il 2019. Gli importi che superano la media regionale o nazionale sono adeguati e gli Stati membri hanno la possibilità di limitare la perdita al 30%.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Criteri di gestione obbligatoria (CGO) - Sono criteri che fanno parte della condizionalità, stabiliti da una serie di direttive e regolamenti dell'Unione europea, e riguardano la sanità pubblica, la salute degli animali e delle piante, l'identificazione e la registrazione degli animali vivi, l'ambiente e il benessere degli animali. Questi criteri si applicano indipendentemente dalla condizionalità (la quale si limita a subordinare l'erogazione del pagamento integrale al rispetto di tali criteri).

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Cross-compliance - Per ricevere i pagamenti diretti e certi altri tipi di sostegno finanziario gli agricoltori sono tenuti a rispettare determinate norme. Quest'obbligo è stato chiamato "condizionalità". Le norme da rispettare riguardano la sicurezza alimentare, la salute degli animali e delle piante, il clima, l'ambiente, la protezione delle risorse idriche, il benessere degli animali e le condizioni in cui devono essere mantenute le superfici agricole. Le due componenti della condizionalità sono: i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali. L'agricoltore che risulti non aver rispettato tali norme può subire una riduzione dei pagamenti diretti.

Sinonimi: Condizionalità, Eco-condizionalità

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Decoupling - Introdotto con la riforma della politica agricola comune del 2003, il disaccoppiamento significa che gli aiuti diretti non sono più legati alla quantità prodotta di un prodotto specifico. Prima della riforma gli agricoltori beneficiavano di aiuti diretti soltanto per determinati prodotti ai quali erano associati i pagamenti. Di conseguenza, la redditività della produzione di un determinato prodotto (ad es. cereali, carni bovine, ecc.) non dipendeva solo dal prezzo che l'agricoltore poteva spuntare sul mercato, ma anche dall'importo dell'aiuto diretto abbinato al prodotto. La riforma del 2003 ha disaccoppiato molti aiuti diretti dalla produzione e questo processo è continuato con la riforma detta "Health check" del 2009. L'effetto del disaccoppiamento è quello di aver orientato maggiormente il settore agricolo verso il libero mercato e di aver dato agli agricoltori una maggiore libertà di produrre in funzione della domanda del mercato. La riforma "Health Check" ha permesso agli Stati membri di continuare a versare un numero limitato di pagamenti diretti accoppiati alla produzione (ad es. il premio per vacca nutrice e il premio per pecora e capra). La possibilità di mantenere un legame tra quantità prodotta e pagamenti diretti è rimasta con la riforma del 2013, allo scopo di sostenere il proseguimento della produzione di particolari prodotti ed evitare l'abbandono dei terreni in certe regioni vulnerabili.

Sinonimi: Disaccoppiamento

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Degressività - La degressività è il taglio percentuale dei pagamenti diretti a cui ha diritto un agricoltore quando essi superano una certa soglia. Nella PAC 2014-2020, la degressività prevede un taglio obbligatorio di almeno il 5% degli importi del pagamento di base superiori a 150.000 euro. Gli Stati membri possono superare tale soglia fino a raggiungere un taglio del 100%; in tal caso si parla di capping. Gli Stati membri possono detrarre dal pagamento di base il costo del lavoro. Inoltre, se applicano il pagamento redistributivo utilizzando una percentuale superiore al 5% del massimale dei pagamenti diretti possono non applicare la degressività. La degressività è una evoluzione della modulazione e nasce come tentativo di spostare risorse dai pagamenti diretti del primo pilastro della PAC allo sviluppo rurale, agendo sui pagamenti di importo più elevato, senza modificare le dotazioni finanziarie iniziali dei due fondi (FEAGA e FEASR). Le risorse derivanti dal taglio, infatti, rappresentano un importo aggiuntivo al FEAGA che non necessita di cofinanziamento.

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Degressività per scaglioni - Nell'ambito delle proposte di riforma sulla PAC 2021-2027 l'ammontare di tutti i pagamenti diretti (accoppiati e disaccoppiati) a cui ha diritto ciascun agricoltore superiore a 60.000 euro sarà assoggettato alla degressività per scaglioni (cioè ad un taglio percentuale applicato ai pagamenti superiori a una certa soglia, per classi di pagamento) e al capping (cioè ad un tetto massimo di pagamenti diretti che è possibile ricevere, al di sopra del quale il taglio è del 100%), entrambi obbligatori. Nella proposta è previsto che l'importo compreso tra 60.000 e 75.000 euro dovrà essere ridotto almeno del 25%; il taglio dovrà essere almeno del 50% sugli importi compresi tra 75.000 e 90.000 euro, almeno del 75% sugli importi compresi tra 90.000 e 100.000 euro e del 100% sull'importo superiore a 100.000 euro. Il taglio dovrà essere effettuato sulle somme da cui è stato detratto il costo del lavoro. Le somme derivanti dal taglio dovranno essere utilizzate per finanziare prioritariamente il sostegno redistributivo complementare al reddito. Eventuali somme in eccesso potranno essere utilizzate per finanziare altri interventi sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati. Tuttavia, agli Stati membri è lasciata la possibilità di spostare al secondo pilastro tutto o parte delle somme derivanti dal taglio per finanziare le misure di sviluppo rurale.

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Diritti all'aiuto - Sono stati introdotti con la riforma della politica agricola comune del 2003 per l'attuazione del regime di pagamento unico. I diritti all'aiuto erano distribuiti agli agricoltori in base a dati storici di riferimento (a livello regionale o di singolo agricoltore). A seguito della riforma del 2003, per beneficiare del pagamento unico un agricoltore doveva attivare i diritti all'aiuto che deteneva insieme al numero corrispondente di ettari ammissibili. La riforma del 2013 ha sostituito questi diritti all'aiuto con nuovi diritti fissati nel quadro del regime di pagamento di base. In deroga alla disposizione generale, alcuni Stati membri possono mantenere i diritti all'aiuto esistenti se rispettano certe condizioni.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Ettari ammissibili - Ai sensi del Reg.(UE) n.1307/2013 (recante norme sui pagamenti diretti), per ettaro ammissibile si intende principalmente qualsiasi superficie agricola dell'azienda utilizzata per un'attività agricola o, qualora la superficie sia utilizzata anche per attività non agricole, utilizzata prevalentemente per attività agricole (purché l'esercizio di tali attività agricole non sia seriamente ostacolato dall'intensità, dalla natura, dalla durata e dal calendario delle attività non agricole). Inoltre, rientra nella definizione la superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico ma che, per la durata del pertinente impegno, è oggetto di imboscamento o è ritirata dalla produzione ai sensi dei Reg.(CE) n.1257/1999, Reg. (CE) n.1698/2005 e Reg.(UE) 1305/2013. Ai fini della determinazione degli ettari ammissibili, gli Stati membri possono applicare un coefficiente di riduzione per convertire le superfici interessate in ettari ammissibili.

Autore: Stefano Ciliberti

Farm sustainability tool for nutrients (FaST) - In previsione della PAC 2021-2027, nell'ambito delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali, la Commissione, con lo scopo di mitigare i cambiamenti climatici, affrontare le sfide idriche, proteggere il suolo e la biodiversità, ha introdotto il Farm Sustainability Tool for Nutrients utile agli agricoltori per gestire efficientemente e in modo sostenibile l'utilizzo di fertilizzanti. Lo strumento è gestibile da smartphone, tablet e pc.

Fonte: Commissione europea, A new tool to increase the sustainable use of nutrients across the EU (https://ec.europa.eu/info/news/new-tool-increase-sustainable-use-nutrients-across-eu-2019-feb-19_en)

Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) - Creato nel settembre 2005 e operativo all'inizio del 2007, questo Fondo ha sostituito la sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e finanzia i pagamenti diretti agli agricoltori, la gestione dei mercati agricoli e una serie di altri obiettivi come le misure veterinarie e fitosanitarie, i programmi alimentari e le attività di informazione.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Genuine farmer - Nella proposta di regolamento PAC 2021-2027 la figura del genuine farmer prende il posto dell'agricoltore attivo. Non si fa più riferimento alla lista negativa (la lista di coloro che per definizione non possono essere beneficiari del sostegno), ma sono gli Stati Membri stessi che devono definire nei propri piani strategici della PAC i genuine farmer sulla base di condizioni quali l'accertamento del reddito (income test), gli input di lavoro in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri. L'agricoltore è definito in modo da garantire che non sia concesso un sostegno a coloro le cui attività agricole costituiscono soltanto una parte insignificante delle attività economiche complessive o la cui attività principale non è agricola. Tali condizioni non dovranno precludere l'accesso al sostegno agli agricoltori pluri-attivi.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 Com(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>); Maria Rosaria Pupo D'Andrea (2019), Finestra sulla PAC n. 33, Agriregionieuropa (<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/finestra-sulla-pac-n-33>)

Giovane agricoltore - Nell'ambito del pacchetto dei pagamenti diretti della Pac 2014-2020 è previsto un pagamento obbligatorio annuale in favore delle aziende guidate da giovani agricoltori. Per giovane agricoltore si intende colui che ha meno di 40 anni di età e che si insedia per la prima volta in azienda come capoazienda. Il pagamento può essere concesso per un massimo di 5 anni. La riforma prevede numerose modalità di calcolo dell'aiuto che sarà corrisposto per il numero di titoli attivati

dall'agricoltore (o il numero di ettari ammissibili), che non può essere inferiore a 25 e superiore a 90. Il plafond per questo aiuto è pari al massimo al 2% del massimale nazionale.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Greening - La riforma della politica agricola comune del 2013 ha introdotto un pagamento diretto "verde" concesso agli agricoltori che applichino pratiche benefiche per il clima e per l'ambiente. Gli Stati membri hanno l'obbligo di destinare ai pagamenti per l'inverdimento il 30% della loro dotazione di pagamenti diretti. Le buone pratiche che gli agricoltori devono applicare sono: 1. il mantenimento di prati permanenti; 2. la diversificazione delle colture; 3. destinare il 5% (più tardi sarà il 7%) della loro superficie ad aree di interesse ecologico. In base a una decisione dello Stato membro un agricoltore può applicare, invece di tali pratiche di base, pratiche ritenute equivalenti (come la rotazione invece della diversificazione delle colture).

Sinonimi: Pagamento verde, Pagamento ecologico

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Income test - Secondo quanto previsto dalla proposta di regolamento sul Piano strategico della PAC 2021-2027, al fine di incentivare il raggiungimento degli obiettivi della PAC, solo gli agricoltori veri e propri dovrebbero aver accesso al sostegno al reddito. Gli Stati membri hanno il compito di definire quali sono agricoltori veri e propri sulla base di criteri quali l'accertamento del reddito (income test), la manodopera impiegata in azienda, l'oggetto sociale e l'inclusione nei registri.

Sinonimi: Accertamento del reddito

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 Com(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Massimale nazionale - Tetto all'ammontare di sostegno nell'ambito del regime di pagamento unico definito fissato per ciascun anno e per ciascuno Stato Membro. Per il periodo 2014-2020, in sede di definizione del regime di aiuto (obbligatorie e facoltative) gli Stati membri hanno deciso la percentuale di massimale nazionale da dedicare a ciascun aiuto entro delle percentuali prefissate dai Regolamenti. Il massimale nazionale costituisce la base di calcolo per definire il valore medio del pagamento nazionale (massimale nazionale/ettari ammissibili).

Autore: Beatrice Camaioni

Organizzazione comune di mercato unica (OCM) - Un'organizzazione comune di mercato è un insieme di provvedimenti che permettono all'Unione europea di monitorare e gestire i mercati dei prodotti agricoli o direttamente o indirettamente (per il tramite di organizzazioni di produttori). Le relative

disposizioni legislative sono stabilite dal regolamento recante l'organizzazione comune dei mercati unica.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Organizzazione dei produttori (OP) - Gruppo legalmente costituito di agricoltori e coltivatori. Le organizzazioni di produttori aiutano i produttori nelle fasi della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti, promuovendone anche l'elevata qualità e incoraggiando i propri membri ad adottare buone pratiche ambientali. Le organizzazioni di produttori hanno beneficiato di incentivi previsti dalla legislazione fin dal 2001 nel settore degli ortofrutticoli e dal 2011 nel settore lattiero-caseario. A partire dalla riforma della politica agricola comune del 2013 le organizzazioni di produttori sono ora incentivate in tutti i settori agricoli. Le organizzazioni di produttori possono federarsi in associazioni di organizzazioni di produttori e in organizzazioni interprofessionali.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Organizzazioni interprofessionali (OI) - Ai sensi del Reg.(UE) n.1308/2013 (recante norme sull'Ocm unica) le organizzazioni interprofessionali di un settore sono costituite – per iniziativa di tutte o di alcune delle organizzazioni o delle associazioni che le compongono – da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle seguenti fasi della catena di approvvigionamento (trasformazione o commercio, compresa la distribuzione, di prodotti di uno o più settori) e perseguono una finalità specifica, tenendo conto degli interessi dei loro aderenti e dei consumatori, che può includere segnatamente uno dei molteplici obiettivi individuati dall'art.157 del sopracitato Regolamento (tra cui, ad esempio, contribuire ad un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, prevedere il potenziale di produzione e rilevare i prezzi pubblici di mercato, ecc.).

Autore: Stefano Ciliberti

Pagamento di base - E' la componente del sistema dei pagamenti diretti destinata al sostegno al reddito degli agricoltori. L'entità del massimale nazionale dedicata a questo aiuto varia in funzione dell'applicazione degli altri aiuti diretti, sia di quelli obbligatori (pagamento verde e pagamento per i giovani agricoltori), che di quelli facoltativi.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Pagamento diretto - La riforma della Pac 2014-2020 prevede un sistema di pagamenti diretti per sostituire il pagamento unico aziendale. Il sistema prevede sette componenti di aiuto. Alcune di queste devono essere obbligatoriamente previste dallo Stato membro: pagamento di base, pagamento verde e pagamento per i giovani agricoltori. Le altre componenti sono facoltative: aiuto redistributivo per i primi ettari, aiuto per le aree con vincoli naturali, sostegno accoppiato facoltativo e pagamenti per i piccoli agricoltori. Tutti gli aiuti sono finanziati attraverso il massimale nazionale fissato per ciascuno Stato membro.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Pagamento forfettario - Nell'ambito della PAC con esso si intende un qualsiasi aiuto il cui importo viene erogato a forfait, cioè in misura fissa, precedentemente convenuta. Ne è un esempio il "regime dei piccoli agricoltori", introdotto dal Reg.(UE) 1307/2013, che rappresenta un pagamento forfettario in sostituzione di tutti i pagamenti diretti.

Sinonimi: Round sum

Autore: Stefano Ciliberti

Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali - Nell'ambito del sistema dei pagamenti diretti, gli Stati membri possono attivare un pagamento destinato alle aziende situate parzialmente o totalmente nelle aree con vincoli naturali designate dallo Stato membro nell'ambito dello sviluppo rurale. L'importo unitario dell'aiuto è ottenuto dividendo il massimale per il pagamento (fino al 5% del massimale nazionale) per gli ettari ammissibili situati nelle aree con vincoli naturali alle quali lo Stato membro ha deciso di concedere l'aiuto. Le stesse aree, nell'ambito del II pilastro, sono potenzialmente destinatarie di un'indennità per compensare, totalmente o parzialmente, i costi aggiuntivi o i mancati guadagni derivanti dai vincoli a cui è soggetta la produzione agricola.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Pagamento redistributivo - Per redistribuire il sostegno ai piccoli agricoltori, gli Stati membri possono allocare fino al 30% della loro dotazione nazionale a un pagamento redistributivo per i primi ettari. Il numero di ettari che possono beneficiare di questo pagamento è limitato a 30 ettari oppure alla dimensione media delle aziende agricole negli Stati membri in cui essa è superiore a 30 ettari. L'importo del pagamento per ettaro non può superare il 65% del pagamento medio per ettaro.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Pagamento unico aziendale (PUA) - Introdotto dalla riforma Fischler della Pac (2003), il pagamento unico aziendale è un pagamento disaccoppiato dalla produzione che ha sostituito i molteplici pagamenti per prodotto esistenti, inquadrandoli in una cornice unica di diritti e obblighi.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Phasing in - Introduzione progressiva e predeterminata di aiuti o politiche. Nell'ambito dell'applicazione regionale del regime di pagamento unico i diritti all'aiuto possono essere assoggettati a una introduzione graduale e progressiva secondo una progressione prestabilita e criteri oggettivi. Di phasing in si parla anche relativamente all'estensione della Pac ai nuovi Stati membri (Nsm). A tal proposito si è deciso che i pagamenti diretti siano progressivamente introdotti in questi paesi per arrivare ad essere pari a quelli dell'UE-15 nell'arco di 10 anni a partire dal 2004.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Piccolo agricoltore - Destinatario, all'interno del primo pilastro della PAC, di un pagamento forfettario che sostituisce tutti i pagamenti diretti o di un pagamento basato sull'importo dovuto agli agricoltori ogni anno. L'adesione a questo regime semplificato è facoltativa e riduce gli obblighi a carico degli

agricoltori aderenti.

Autore: Alessandro Corsi

Primo pilastro della Pac - Il primo pilastro è una componente della PAC, originariamente destinata al solo sostegno dei mercati e ora principalmente indirizzato ai pagamenti diretti agli agricoltori. Il suo finanziamento è a totale carico dell'UE attraverso il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).

Autore: Alessandro Corsi

Programma frutta nelle scuole - Aiuto dell'Unione europea concesso per sostenere la distribuzione di prodotti ortofrutticoli ai bambini negli asili e agli allievi delle scuole primarie e secondarie. L'obiettivo è incoraggiare l'adozione di abitudini alimentari sane e di una dieta equilibrata.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Programma latte nelle scuole - Aiuto dell'Unione europea concesso per la distribuzione di latte e prodotti lattiero-caseari ai bambini negli asili e agli allievi delle scuole primarie e secondarie.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Regime di pagamento unico (RPU) - Introdotto con la riforma della politica agricola comune del 2003 è il regime attraverso il quale gli agricoltori ricevono un pagamento diretto disaccoppiato. Prima della riforma del 2003 un agricoltore poteva percepire una serie di pagamenti diretti specifici, associati ciascuno ad una linea particolare di produzione (latte, cereali, carni bovine ecc.). La riforma del 2003 aveva inglobato questi pagamenti diretti specifici in un pagamento unico e aveva scollegato, "disaccoppiato", tale pagamento dalla produzione di prodotti vegetali o animali. La riforma del 2013 ha rafforzato tale orientamento trasformando il regime di pagamento unico in un regime di pagamento di base.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Regime piccoli agricoltori (RPA) - Ai sensi del Reg. (UE) n.1307/2013 (recante norme sui pagamenti diretti), gli Stati membri possono ricorrere al regime per i piccoli agricoltori (RPA), ossia un regime di pagamento diretto semplificato che concede un versamento una tantum agli agricoltori che decidono di aderire. Il livello massimo del pagamento è deciso a livello nazionale, ma in ogni caso non può superare i 1250 euro. Il regime per i piccoli agricoltori prevede procedure amministrative semplificate e gli agricoltori partecipanti sono esenti da sanzioni e controlli sull'inverdimento e sulla condizionalità. Il regime è applicato in 15 paesi dell'UE: Austria, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Germania, Italia, Lettonia, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna, Slovenia e Ungheria.

Autore: Stefano Ciliberti

Regimi ecologici - L'architettura della PAC 2021-2027 prevede che gli Stati membri istituiscano interventi a

favore del clima e dell'ambiente sia nel primo che nel secondo pilastro. Nell'ambito del primo pilastro il sostegno per i regimi ecologici è concesso come pagamento annuale per ettaro ammissibile in favore degli agricoltori veri e propri che si impegnano volontariamente ad applicare pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (pratiche definite dagli Stati membri stessi). Le erogazioni saranno connesse ad impegni che vanno al di là dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e al benessere degli animali (e altri requisiti obbligatori previsti dalla legge nazionale e comunitaria), delle condizioni stabilite per il mantenimento della superficie agricola ed infine, gli impegni per cui verranno concessi i pagamenti, dovranno essere differenti dagli impegni per i quali sono concessi pagamenti nel secondo pilastro.

Sinonimi: Eco-schemes

Fonte: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 Com(2018) 392 final (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_1&format=PDF)

Riserva nazionale - Nel contesto del regime di pagamento unico (prima della riforma del 2013) e del regime di pagamento di base (con la riforma del 2013) gli Stati membri sono tenuti a costituire riserve nazionali o regionali usando una parte dei loro massimali nazionali. Le riserve devono essere utilizzate per assegnare diritti all'aiuto principalmente ai nuovi venuti nell'attività agricola nell'eventualità in cui al momento di acquisire la terra non abbiano acquisito diritti all'aiuto. La riforma del 2013 ha introdotto l'obbligo per gli Stati membri di assegnare diritti all'aiuto a partire dalla riserva (e/o aumentare il valore dei diritti esistenti) in via prioritaria ai giovani agricoltori (nuovi entranti giovani) e ai nuovi entranti. Essi possono assegnare diritti all'aiuto (e/o ad aumentare il valore dei diritti esistenti) anche ad altri agricoltori, per esempio in zone sottoposte a ristrutturazione, per prevenire l'abbandono delle campagne e/o per compensare gli agricoltori per svantaggi specifici.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Sistema di autorizzazione degli impianti viticoli e diritti di impianto - Per consentire una sana gestione dell'offerta nel settore vitivinicolo, evitare squilibri di mercato, migliorare la competitività e beneficiare delle prospettive di miglioramento della domanda a livello mondiale, con la riforma PAC del 2013, l'Unione europea ha istituito un sistema di autorizzazione per gli impianti vitivinicoli (articoli da 61 a 72 del Regolamento ocm unica 1308/2013) che si basa sui seguenti capisaldi:

- le superfici vitate prive di autorizzazione devono essere estirpate dai produttori a loro spese (articolo 71 del Regolamento 1308/2013);
- i produttori che estirpano una superficie vitata autorizzata ottengono automaticamente l'autorizzazione al reimpianto, a seguito di richiesta all'Autorità competente (articolo 66 del

Regolamento 1308/2013);

- ogni anno, gli Stati membri mettono a disposizione delle autorizzazioni per nuovi impianti per un numero di ettari equivalente all'1% della superficie vitata nazionale. Le nuove autorizzazioni sono rilasciate gratuitamente a richiesta dei viticoltori, applicando, se del caso, dei criteri di priorità (articoli 63, 64 e 65 del Regolamento 1308/2013);

- i diritti di impianto concessi ai viticoltori nell'ambito del regime di contenimento produttivo, istituito con il regolamento 1234/2007 che risultavano non utilizzati ed in corso di validità alla data del 31 dicembre 2015, possono essere convertiti in autorizzazione all'impianto, a richiesta dei titolari.

In definitiva, il sistema di autorizzazione degli impianti viticoli comporta il controllo quantitativo sul numero di ettari di vigneti coltivati, limitando le possibilità di crescita del potenziale produttivo delle singole imprese vitivinicole, le quali possono aumentare la superficie vitata disponibile a livello aziendale attraverso la richiesta di ottenere gratuitamente una nuova autorizzazione, oppure rivolgendosi al mercato fondiario (affitto o acquisto di terreni con vigneto).

Prima del 2015, la gestione del potenziale produttivo nel settore vitivinicolo era attuata tramite il divieto di impiantare nuovi vigneti e un sistema di diritti di impianto scambiabili sul mercato. In tal modo, non vi era la possibilità di incremento della superficie vitata complessiva a livello nazionale; ma i singoli viticoltori potevano aumentare la loro capacità produttiva acquistando diritti di impianto, oltre che rivolgendosi al mercato fondiario.

Autore: Ermanno Comegna

Soglia finanziaria - Soglia, in termini di ammontare di pagamenti diretti, al di sotto della quale non si procede al pagamento. Per tener conto della propria struttura produttiva l'Italia ha adottato la soglia finanziaria mostrando una notevole presenza di aziende di piccole dimensioni ma con elevata intensità di lavoro e capitale.

Fonte: Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Finestra sulla PAC n. 33, Agriregionieuropa (<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/finestra-sulla-pac-n-33>)

Soglia fisica - Soglia fissata dagli Stati Membri, in termini di ettari ammissibili, al di sotto della quale non vengono concessi i pagamenti diretti disaccoppiati.

Fonte: Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Finestra sulla PAC n. 33, Agriregionieuropa (<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/finestra-sulla-pac-n-33>)

Soglia minima - La definizione di agricoltore attivo serve a individuare i beneficiari dei pagamenti diretti. Le soglie minime hanno invece il compito di discriminare tra i beneficiari stessi escludendo coloro che ricevono aiuti di modesta entità o hanno una superficie ammissibile inferiore a una certa dimensione. Uno Stato membro può decidere di non concedere pagamenti diretti ad un'azienda se l'ammontare complessivo annuo di tali pagamenti non supera 100 euro o se la superficie ammissibile è inferiore a 1 ettaro. Le soglie possono essere modificate per tenere conto della struttura agricola di ciascuno Stato membro. Per l'Italia è possibile giungere a una soglia finanziaria massima pari a 400 euro e a una soglia fisica minima di 0,5 ettari. Attualmente l'Italia applica la soglia finanziaria di 100 euro. Gli aiuti non erogati per due anni di seguito confluiscono nella riserva nazionale o regionale.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori - Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori è un pagamento previsto dalle proposte di riforma sulla PAC 2021-2027. Si tratta di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile in favore dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda e che hanno diritto al sostegno di base. La proposta di regolamento prevede che gli Stati membri destinino obbligatoriamente almeno il 2% del massimale per i pagamenti diretti all'obiettivo specifico "Attrarre i giovani agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale nelle aree rurali". Gli Stati membri potranno utilizzare tale importo per finanziare il sostegno al reddito per i giovani agricoltori nell'ambito del primo pilastro e/o finanziare il sostegno all'Insediamento dei giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali (articolo 69), trasferendo le relative somme al secondo pilastro. Nel Piano strategico gli Stati membri definiscono cosa intendono per giovane agricoltore e stabiliscono le modalità di calcolo e di attuazione del sostegno.

Sinonimi: Complementary Income Support for Young Farmer (CISYF)

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Sostegno di base al reddito per la sostenibilità - Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento previsto dalle proposte di riforma sulla PAC 2021-2027. Si tratta di un pagamento disaccoppiato annuale di importo uniforme concesso per ogni ettaro ammissibile dichiarato dall'agricoltore vero e proprio. Agli Stati membri è concessa la possibilità di differenziare l'importo ad ettaro per tipologie di territorio che presentano condizioni socio-economiche e/o agronomiche simili. I diritti all'aiuto cesseranno di avere validità il 31 dicembre 2020. In alternativa, gli Stati membri potranno continuare a concedere il sostegno sulla base dei diritti esistenti. In tal caso, il valore unitario dei diritti all'aiuto sarà proporzionale al valore del pagamento base e del pagamento verde al 2020 e potrà essere differenziato tra territori. Entro il 2026 gli Stati membri dovranno fissare un livello massimo per il valore dei diritti all'aiuto per l'intero Stato membro o per ciascun gruppo di territori. Nel caso in cui il valore unitario dei diritti non è uniforme, lo Stato Membro dovrà assicurare la convergenza verso un valore uniforme al più tardi entro l'anno di domanda 2026. La proposta lascia gli Stati membri liberi di decidere la percentuale del massimale nazionale dei pagamenti diretti da dedicare a questo sostegno.

Sinonimi: Basic income support for sustainability (BISS)

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità - Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è un pagamento previsto dalle proposte di riforma sulla PAC 2021-2027 e ha lo scopo di redistribuire il sostegno dalle aziende più grandi alle aziende piccole e medie, promuovendo, in tal modo, una distribuzione più equilibrata del sostegno. Si tratta di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile concesso agli agricoltori che hanno diritto al sostegno di base, il cui importo può essere differenziato per classi di ettaro. Il valore dell'importo per ettaro, tuttavia, non potrà essere superiore al valore medio nazionale dei pagamenti diretti (calcolato dividendo il massimale nazionale per il numero di ettari previsto nell'anno per il sostegno di base). Lo Stato membro dovrà fissare il numero massimo di ettari per agricoltore che ha diritto al sostegno redistributivo. Tale pagamento verrà finanziato dal taglio sui pagamenti diretti derivanti

dall'applicazione della degressività, ma non è chiaro come venga finanziato nel caso in cui lo Stato membro scelga di trasferire le somme risultanti dal taglio al secondo pilastro. Si tratta di un pagamento obbligatorio che gli Stati membri devono obbligatoriamente prevedere.

Sinonimi: Complementary redistributive income support for sustainability (CRISS)

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Superficie agricola utilizzata (SAU) - L'insieme dei terreni investiti a seminativi, orti familiari, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie e castagneti da frutto. Essa costituisce la superficie investita ed effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole. È esclusa la superficie investita a funghi in grotte, sotterranei o appositi edifici.

Fonte: Istat, Glossario statistico (<https://www.istat.it/it/metodi-e-strumenti/glossario>)

Sussidi all'esportazione - I sussidi alle esportazioni sono pagamenti volti a ridurre il costo del prodotto interno sui mercati mondiali. Essi includono:

- I sussidi diretti (detti anche restituzioni alle esportazioni) legati all'esistenza di esportazioni, inclusi i pagamenti in natura, a favore di un'impresa, di un settore, dei produttori di un prodotto agricolo, di una cooperativa o di altra forma associativa di tali produttori, o di un marketing board.
- La vendita o lo smaltimento attraverso l'esportazione da parte dei governi, o di loro agenzie, di scorte pubbliche di prodotti agricoli non su base commerciale, ad un prezzo più basso rispetto a quello comparabile pagato per lo stesso prodotto dagli acquirenti sul mercato interno.
- I pagamenti legati alle esportazioni di un prodotto agricolo finanziati attraverso l'azione del governo, indipendentemente dall'esistenza di un onere per le finanze pubbliche, compresi i pagamenti finanziati attraverso entrate derivanti dall'imposizione di una tassa applicata sul prodotto agricolo in questione, o su un prodotto agricolo da cui è ottenuto il prodotto esportato.
- I sussidi volti a ridurre i costi di commercializzazione delle esportazioni dei prodotti agricoli (diversi dalla promozione delle esportazioni accessibili a tutti e dai servizi di assistenza), inclusi quelli per il confezionamento, il miglioramento e gli altri costi di trasformazione, ed i costi per il trasporto internazionale ed il nolo.
- Il sovvenzionamento dei costi di trasporto o le spese di nolo interne relative a merci esportate, sostenute o imposte dai governi, se più favorevoli rispetto a quanto previsto per le merci destinate al mercato interno.

Autore: Annalisa Zezza



Secondo pilastro

Agricoltura conservativa - Insieme di tecniche agronomiche finalizzate a conservare o ripristinare la fertilità del suolo. In generale, possono essere considerate conservative quelle tecniche di coltivazione che consentono di conservare in superficie una copertura di residuo vegetale atta ad apportare sostanza organica e a proteggere il suolo da pioggia, vento e sole. Secondo la FAO, l'agricoltura conservativa si basa su tre i principi chiave: 1) ridurre al minimo l'azione meccanica esercitata sul suolo adottando pratiche di coltivazione come il "no-tillage" (o "semina su sodo"); 2) gestire la superficie del suolo in modo da creare uno strato organico permanente di copertura (costituito dai residui colturali e/o da colture di copertura -"cover crops"- dedicate a proteggere il suolo); 3) realizzare la rotazione delle colture per controllare parassiti e malerbe e favorire la strutturazione del suolo.

Autore: Danilo Marandola

Fonte: Kassam A., Friedrich T., Derpsch R. and Kienzle J. (2015), Overview of the Worldwide Spread of Conservation Agriculture. Field Actions Science Reports, Vol. 8/2015. Online since 26 September 2015, connection on 30 September 2016 (<http://factsreports.revues.org/3966>)

Agricoltura di precisione - Insieme di tecniche finalizzate ad adattare l'impiego degli input produttivi (fertilizzanti, acqua, fitosanitari, foraggio etc.) alle condizioni locali di campo o allevamento al fine di migliorarne efficacia ed efficienza. Le tecniche di agricoltura di precisione si avvalgono di computer, sensori, sistemi di posizionamento satellitare e dispositivi di telerilevamento che forniscono informazioni sulle quali basare l'assunzione delle decisioni in campo o stalla. Le principali fonti di informazione di cui si avvale l'agricoltura di precisione riguardano il suolo e il suo stato di fertilità, le rese produttive, lo stato di salute di colture e bestiame, le condizioni meteorologiche locali. In generale l'agricoltura di precisione offre la possibilità di migliorare la redditività delle produzioni per effetto della accresciuta efficienza produttiva e del contenimento degli sprechi, con vantaggi anche in termini di sostenibilità ambientale dei processi produttivi.

Autore: Danilo Marandola

Fonte: Finch H.J.S., Samuel A.M., Lane G.P.F. (2014). Precision farming, in Lockhart & Wiseman's Crop Husbandry Including Grassland (Ninth Edition), Woodhead Publishing, 2014, Pages 235-244, ISBN 9781782423713 (<https://doi.org/10.1533/9781782423928.2.235>)

Aree rurali - La politica di sviluppo rurale comunitaria viene declinata all'interno degli Stati membri secondo una classificazione in tipologie di aree, funzionale all'analisi di contesto e al successivo monitoraggio e all'individuazione di alcune priorità della politica sul territorio. L'Accordo di Partenariato individua le aree rurali italiane facendo riferimento alla metodologia di classificazione dell'OCSE (secondo cui la classificazione delle aree in urbane e rurali si basa sul parametro densità di popolazione) integrata con l'altimetria dei comuni e l'incidenza della superficie agro-forestale su quella territoriale totale. Per individuare le aree rurali si procede con le seguenti fasi:

- individuazione dei maggiori centri urbani definiti come i comuni-capoluogo di provincia con densità oltre 150 ab./kmq e con una superficie rurale (in % della superficie complessiva) inferiore al 75%;
- riclassificazione dei rimanenti comuni, in ciascuna zona altimetrica provinciale, sulla base di indicatori di densità abitativa e di peso delle superfici agro-forestali (superficie rurale) sulla superficie territoriale totale: sono rurali i comuni con valori di densità sotto i 150 ab./kmq o di superficie rurale sopra i due terzi della superficie territoriale totale.

In base all'incidenza della popolazione nei comuni rurali sulla popolazione totale calcolata non a livello provinciale (come nella metodologia OCSE), bensì per zona altimetrica in ciascuna provincia (pianura, collina o montagna) sono state quindi identificate 4 categorie di aree:

- aree prevalentemente urbane (con popolazione comuni rurali <15% popolazione totale);
- aree rurali urbanizzate (popolazione comuni rurali > 15% e < 50%; popolazione dei centri superiori a 150 ab./kmq > 50% della popolazione totale). In questa categoria sono inclusi anche i capoluoghi di provincia con peso della superficie rurale rilevante nel territorio (oltre il 75% della superficie territoriale totale);
- aree significativamente rurali (popolazione comuni rurali > 15% e < 50% popolazione totale; popolazione dei centri superiori a 150 ab./Kmq <50% della popolazione totale);
- aree prevalentemente rurali (popolazione comuni rurali > 50% popolazione totale).

Incrocando le zone altimetriche per le 4 tipologie di base sono state individuate 12 categorie di zone omogenee successivamente riaggregate nelle seguenti macro-aree: poliurbani (capoluoghi di provincia e aree fortemente urbanizzate), aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata, aree rurali intermedie (includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione dette anche aree C) e aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Autore: Daniela Storti

Fonte: Eurostat, Urban-rural typology (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Urban-rural_typology); Regione Marche, Programma di sviluppo rurale Regione Marche 2014-2020 (<http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Psr-Marche/Psr-2014-2020/Glossario>); Rete Rurale Nazionale, Zonizzazione delle aree rurali nel Psn (<https://www.reterurale.it/areerurali>);

Aree sisma - Aree colpite dalla sequenza sismica iniziata nell'Italia Centrale il 24 agosto 2016. Le zone interessate comprendono quattro Regioni: Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Sulla base della localizzazione degli eventi e dei danni rilevati, è stata delimitata l'area cosiddetta "cratere", che interessa complessivamente 140 Comuni nelle quattro regioni (identificata nel testo Coordinato del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189, e atti successivi). A queste aree sono stati destinati interventi posti in essere a livello centrale e regionale per consentire al comparto agricolo di

risollevarsi.

Autore: Silvia Coderoni

Fonte: Pianeta PSR, Il sisma del Centro Italia: la riprogrammazione dello sviluppo rurale a sostegno delle aree colpite (<http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2004>)

Agriregionieuropa, Fragilità naturale e aree rurali

(<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/issue/31/agriregionieuropa-anno-13-ndeg51-dic-2017>)

Aree soggette a vincoli naturali (ANCs) - Sono aree dove l'agricoltura è pregiudicata da un vincolo naturale o altri vincoli specifici. Prima del 2013, tali aree erano conosciute come zone svantaggiate (ZS). In queste aree, gli agricoltori affrontano maggiori costi di produzione e possono beneficiare di pagamenti compensativi calcolati in base ai costi aggiuntivi sostenuti e al mancato

guadagno. Le aree naturali sono distinte in tre categorie:

- montane, che hanno come vincolo l'altitudine, le condizioni climatiche difficili e una breve stagione di crescita;
- aree diverse dalle zone montane, che affrontano importanti vincoli naturali (altre zone svantaggiate o zone intermedie);
- altre zone che affrontano specifici vincoli e dove la terra deve essere gestita per conservare o migliorare l'ambiente, per mantenere l'attività agricola, per preservare il potenziale per turismo o per proteggere le zone costiere.

Il regolamento per lo sviluppo rurale 2014-2020, ferma restando la definizione delle altre categorie di zone ha previsto la revisione di quelle intermedie perfezionando il modello per la delimitazione di questa categoria di aree. Le aree soggette a vincoli naturali diverse da quelle montane devono essere delimitate dagli Stati membri sulla base di otto criteri biofisici e di una successiva fase di fine tuning per escludere quelle aree in cui i vincoli naturali, sebbene significativi e documentati, non comportano uno svantaggio economico rispetto alle altre aree. I criteri biofisici da utilizzare riguardano il clima, il suolo, la combinazione di suolo e clima e la morfologia. La loro definizione è indicata dal regolamento (UE) n. 1305/2013 (Commissione Europea, 2013). Nella fase di fine tuning, basandosi su criteri oggettivi, vanno escluse quelle aree in cui lo svantaggio naturale, evidenziato dai parametri biofisici, sia stato superato grazie ad un investimento (ad esempio in presenza di investimenti per l'irrigazione il vincolo della siccità viene compensato) o in cui il tipo di attività economica intrapresa, con l'adozione di metodi e sistemi di produzione in grado di compensare le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dai vincoli all'esercizio dell'attività agricola nell'area interessata, abbia consentito il raggiungimento di una produttività agricola comparabile alla media nazionale o regionale.

Autore: Daniela Storti

Sinonimi: Ex zone svantaggiate agricole

Fonte: Commissione Europea (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development/areas-facing-natural-or-other-specific-constraints_en)

Rete Rurale Nazionale

(<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/19589>)

Agriregionieuropa

(<https://agrireregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/51/le-zone-agricole-soggette-limitazioni-naturali-nelle-politiche-comunitarie>)

Assistenza tecnica (AT)- L'assistenza tecnica ha lo scopo di aiutare le parti interessate ad attuare i programmi e i progetti finanziati dalla Commissione. Nell'ambito della politica di coesione dell'Unione europea, questo aiuto di natura finanziaria può essere utilizzato per le attività di preparazione, gestione, valutazione, monitoraggio, audit e controllo.

I fondi destinati a queste attività sono erogati attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo di coesione.

Le normative comunitarie prevedono un limite per la quota di aiuti erogati attraverso i programmi operativi da destinare all'assistenza tecnica. Se quest'ultima è predisposta dalla Commissione, o da un organo che ne fa le veci, la quota massima è pari allo 0,35 % della dotazione annuale di ciascun fondo.

Se, invece, l'assistenza tecnica è fornita dagli Stati membri, il tetto massimo è stabilito al 4%.
Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Banda ultralarga (BUL) - Nell'ambito delle telecomunicazioni digitali, l'espressione "banda ultra larga" è utilizzata per descrivere un accesso alla rete Internet a velocità superiori a 30 Mbps (Megabit per secondo) in scarico dati (downloading), possibile con le reti di seconda generazione o NGA (Next Generation Access); ciò, indipendentemente dall'infrastruttura tecnologica sottostante (cablata o via radio). Per ciò che concerne la rete cablata, come specificato dalla delibera Agcom 33/18/CONS, connessioni di questo tipo possono essere erogate attraverso un'infrastruttura in fibra ottica, interamente (fino all'utente finale) o in parte (fino ad un nodo intermedio o alla base dell'edificio). Oggi, la banda ultra larga è possibile anche su collegamenti via radio (wireless), sia fissi (ad es., nel Wi-max) che mobili (servizi di telefonia cellulare 4G o 5G). Dall'Agenda Digitale Europea (2010), parte della strategia Europa 2020, viene auspicato il raggiungimento del domicilio di ogni cittadino con connessioni ad almeno 30 Mbps entro il 2020.

Autori: Marco Lorenzetti, Nicola Matteucci

Fonte: Lorenzetti M., Matteucci N. (2016), "Sviluppo socio-economico e dotazione di banda larga nei comuni marchigiani", *Prisma*, 2016(3), pp. 199-217; Lorenzetti, M., Matteucci N. (2016), "La banda larga nelle province marchigiane: sviluppi di mercato e spunti di policy", *Agriregionieuropa*, 12(46), pp. 114-117; Lorenzetti, M. Matteucci, N. (2016), "La copertura digitale del territorio rurale: un'analisi sui comuni marchigiani", *Economia e società regionale*, 2016(2), pp. 92-112; Matteucci, N. (2015), "La valutazione delle agende digitali regionali. Un modello per gli investimenti pubblici in banda larga", *L'Industria*, XXXVI(4), pp. 551-582; Matteucci N. (2014), "L'investimento nelle reti NGA a larga banda:

la 'questione settentrionale'", *Economia e Politica Industriale*, 41(4), pp. 9-25; Matteucci, N. (2013), "Lo stato della banda larga in Italia: statistiche, modelli diffusivi e implicazioni di policy", *L'Industria*, XXXIV(1), p. 11-60.

Calamità naturali - Le "avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale", sono definite dagli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01) come quelle condizioni atmosferiche avverse quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti o grave siccità, che distruggano più del 30 % della produzione media annua di un agricoltore calcolata sulla base del triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Lo stato di calamità naturale è uno strumento legato esclusivamente al settore agricolo in favore delle aziende e degli enti, gestori delle infrastrutture connesse all'attività agricola che hanno subito danni a seguito di eventi atmosferici dannosi dichiarati eccezionali dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Il riconoscimento dello stato di calamità naturale avviene per mezzo di un decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, su proposta della Regione coinvolta.

Autore: Silvia Coderoni

Fonte: Commissione europea, Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0701%2801%29>)

Community-led local development (CLLD) - Un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali. La strategia di sviluppo locale dà vita ad un programma di interventi relativo a un territorio omogeneo, solitamente subregionale, che è gestito da un Gruppo di azione locale (Gal) e rappresenta gli interessi socio-economici locali pubblici e privati. È sostenuto principalmente da risorse per lo sviluppo rurale (Feasr) ma si avvale anche di risorse provenienti dai Fondi strutturali e dal Feamp.

Sinonimi: Sviluppo locale di tipo partecipativo

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Comunità di pratica - Le Comunità di pratiche (CdP) sono gruppi di persone che condividono un obiettivo, una serie di problemi o una passione per un argomento e che approfondiscono le loro conoscenze e competenze in quest'area interagendo in modo continuativo (Wenger et al. 2002). Sono contesti in cui le conoscenze specifiche del lavoro che le persone fanno normalmente ogni giorno possono essere generate, condivise e sfruttate per supportare gli obiettivi strategici di un'organizzazione. Non costituiscono forme strutturate di lavoro, anche se hanno caratteristiche più formali rispetto ad un gruppo amicale, strutturano le conversazioni in modo mirato e si assicurano che i contenuti e le modalità adottate nei contesti lavorativi vengano periodicamente "reificati" in modo da poter apprendere le lezioni e creare un repertorio di pratiche (Wenger 1998).

Autore: Francesca Giarè

Fonte: Wenger E. (1998, 2006), *Communities of Practice: Learning, meaning, and identity*. Cambridge,

UK: Cambridge University Press, New York 1998; Comunità di pratica. Apprendimento, significato e identità, Raffaello Cortina, Milano 2006. Wenger, E, McDermott, R & Snyder, W.M. (2002, 2007). *Cultivating Communities of Practice*, HBS press 2002; tr. it. Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M., *Coltivare comunità di pratica*, Guerini e Associati, 2007.

Condizionalità ex ante (CEXA) - Precondizioni che devono essere soddisfatte nel contesto dei programmi di sviluppo rurale. Tali precondizioni riguardano elementi essenziali che devono essere presenti per la corretta attuazione dei programmi di sviluppo rurale e delle loro misure. Un esempio di condizionalità ex ante è la definizione di condizioni di base per l'applicazione di misure agro-climatico-ambientali.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Contratti di filiera - I contratti di filiera, istituiti nel 2002 dalla legge n. 289 (art. 66), si propongono di favorire l'integrazione della filiera agroalimentare. Essi si fondano su di un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti della filiera, operanti in un ambito territoriale multiregionale. L'accordo di filiera individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il programma di investimenti, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei soggetti beneficiari.

I contratti di filiera sono finalizzati alla realizzazione di un programma di investimento integrato, a carattere interprofessionale e di rilevanza nazionale. Tale programma si fonda su due tipologie di interventi, oggetto di sostegno pubblico:

- investimenti aziendali, a carattere materiale, realizzati da aziende agricole e imprese di commercializzazione e trasformazione;
- investimenti di sistema, a carattere immateriale, concernenti la ricerca, la promozione, l'assistenza tecnica e la pubblicità.

I contratti di filiera si caratterizzano, inoltre, per l'introduzione di tre forme di innovazione: organizzativa, riguardante le relazioni verticali e orizzontali della filiera; di mercato, finalizzata, attraverso un'azione coordinata, all'attivazione di servizi di supporto all'internazionalizzazione nonché all'utilizzo di strumenti di marketing; di processo e di prodotto, riguardante tutte le fasi della filiera e finalizzata a ottenere un migliore posizionamento dei prodotti sui mercati, una più elevata compatibilità ambientale e più alti livelli di garanzia dei prodotti e dei processi sotto il profilo della sicurezza alimentare.

Autore: Gaetana Petriccione

Cooperazione - L'Alleanza Cooperativa Internazionale (ICA) definisce la cooperativa come "un'associazione autonoma di persone unite volontariamente per soddisfare le loro aspirazioni e i bisogni economici, sociali e culturali comuni attraverso la creazione di un'impresa di proprietà comune e democraticamente controllata". L'ICA sancisce, inoltre, i valori cooperativi: autosufficienza, autoresponsabilità, democrazia, uguaglianza, equità e solidarietà. I principi cooperativi consistono in: adesione libera e volontaria; controllo democratico da parte dei soci; partecipazione economica dei soci; autonomia ed indipendenza; educazione, formazione ed informazione; cooperazione tra cooperative; interesse verso la comunità.

In Italia la cooperazione è sancita dalla Costituzione (art. 45) che ne riconosce la funzione sociale e il carattere di mutualità senza fini di lucro. L'art. 2511 del Codice Civile definisce le cooperative "società a capitale variabile con scopo mutualistico".

Le società cooperative si differenziano dalle altre società di capitali perché non sono votate a raggiungere un utile da distribuire fra i soci, ma hanno lo scopo di fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai soci, a condizioni più vantaggiose di quelle offerte dal mercato.

Tra gli elementi peculiari delle società cooperative si possono annoverare, oltre alla variabilità del capitale, che rende non necessario un intervento di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto quando vari la compagine sociale, il criterio del voto capitaro, "una testa, un voto", nonché la previsione di vigilanza dell'autorità governativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabile della società cooperativa.

Con la riforma del diritto societario del 2003 è stato introdotto il requisito della prevalenza mutualistica, in base al quale le cooperative possono godere degli specifici benefici fiscali e di altre agevolazioni ad esse riservate. Le cooperative che non rispettano tale requisito sono definite "diverse". L'articolo 35 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 tratta, da un diverso punto di vista, il concetto di cooperazione. Il sostegno nell'ambito della presente misura è concesso al fine di incentivare ogni forma di cooperazione tra almeno due soggetti e in particolare: (a) rapporti di cooperazione tra diversi operatori del settore agricolo, del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali; (b) la creazione di poli e di reti; (c) la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura di cui all'articolo 56.

Sinonimi: misura 16

Autore: Gaetana Petriccione

Fonte: Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=LT>)

Demarcazione - Il divieto di doppio finanziamento tra le operazioni previste nell'ambito dei fondi strutturali (fondi SIE), già presente nella vecchia programmazione e ribadito con la programmazione 2014-2020, è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 che specifica che "un'operazione può ricevere sostegno da uno o più fondi SIE oppure da uno o più programmi e da altri strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata in una richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione, o dallo stesso fondo nell'ambito di un altro programma". Per quanto riguarda lo sviluppo rurale, il Regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione. A livello nazionale, il principio generale di complementarità e coerenza tra il primo e secondo pilastro della PAC trova il suo fondamento giuridico nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra la Commissione europea e l'Italia che, nella sezione 2, sottolinea l'importanza di definire regole chiare per evitare il rischio di doppio

finanziamento.

Autrice: Michela Ascani

Fonti: Francesca Ciccarelli (2015), "Demarcazione, arriva il catalogo degli interventi", Pianeta PSR n. 42, aprile 2015 (<http://www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1417>); Rete Rurale Nazionale, "PSR 2014-2020, Complementarietà e demarcazione del sostegno con particolare riferimento ai settori vitivinicolo, olivicolo e ortofrutticolo: analisi dei PSR 2014-2020", Piano 2016 - Scheda Progetto Ismea 6.1 No Double Funding, Tiziana Sarnari, Roberta Buonocore, Francesco Piras, Dicembre 2016 (<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16628>)

Focus area - La politica di sviluppo rurale 2014-2020 prevede 6 priorità di intervento declinate in 18 Focus area tutte indirizzate alla strategia di Europa 2020:

1- Promozione del trasferimento di conoscenze e dell'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle aree rurali

- Stimolare l'innovazione e la base di conoscenze nelle aree rurali;
- Rinsaldare i nessi tra agricoltura e silvicoltura da un lato e ricerca e innovazione dall'altro;
- Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale.

2- Competitività e redditività nel settore agricolo

- Incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali e la diversificazione;
- Favorire il ricambio generazionale in agricoltura.

3- Promozione della filiera agroalimentare e gestione del rischio

- Migliorare l'integrazione di filiera attraverso la promozione della qualità dei mercati locali, delle filiere corte, delle associazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali;
- Sostegno alla gestione dei rischi aziendali.

4- Tutela e ripristino degli ecosistemi naturali

- Tutela della biodiversità;
- Gestione delle risorse idriche;
- Gestione del suolo.

5- Lotta ai cambiamenti climatici

- Utilizzo efficiente della risorsa idrica nel settore agricolo;
- Utilizzo efficiente delle risorse energetiche;
- Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energie rinnovabili, sottoprodotti, scarti e residui, ecc.;
- Riduzione delle emissioni di metano e di protossido di azoto;
- Promozione del sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale.

6- Favorire l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali

- Diversificazione delle attività agricole, la creazione di piccole imprese e di occupazione;
- Promuovere azioni di sviluppo locale;
- Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie di informazione e comunicazione.

Adesive va finalizzata la strategia e la modalità di intervento dei singoli Piani di sviluppo rurale.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Fondo di coesione - A partire dal 1994, il Fondo di coesione è stato utilizzato per sostenere le regioni europee più povere e per stabilizzare le loro economie, al fine di promuovere la crescita, l'occupazione e lo sviluppo sostenibile. Il Fondo contribuisce finanziariamente alle misure ambientali e alle reti transeuropee di trasporto - due aree di interesse altamente prioritarie per l'UE - nei 13 Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004, nonché in Grecia e Portogallo. Il Fondo di coesione può anche essere utilizzato per finanziare le priorità della politica di protezione ambientale dell'UE.

Gli Stati membri con un reddito nazionale lordo (RNL) per abitante inferiore al 90 % della media europea hanno diritto a ricevere gli aiuti del Fondo di coesione. Il contributo massimo del Fondo di coesione alla spesa pubblica nei singoli Stati membri è fissato all'85 %. Per il ciclo di programmazione 2014-2020, la quota di bilancio destinata al Fondo di coesione è pari a 75 miliardi di EUR (ai valori 2014).

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Fondo di mutualizzazione - In tema di gestione del rischio in agricoltura il fondo di mutualizzazione è un regime riconosciuto dallo Stato membro in conformità alla legislazione nazionale che consente agli agricoltori riconosciuti di assicurarsi e mediante il quale questi ultimi ricevono pagamenti compensativi in caso di perdite economiche.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sostiene la politica europea in materia di sviluppo rurale e, a tal fine, finanzia i programmi di sviluppo rurale svolti in tutti gli Stati membri e nelle regioni dell'Unione. I programmi sono elaborati in collaborazione con la Commissione europea e gli Stati membri e tengono conto degli orientamenti strategici in materia di sviluppo rurale adottati dal Consiglio, nonché delle priorità delineate nei piani strategici nazionali.

Nel ciclo di programmazione 2014-2020 il FEASR, per la prima volta, è stato specificamente inserito nel quadro politico dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) ed è disciplinato dal regolamento «disposizioni comuni» (1303/2013).

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura (FEOGA) - Un fondo che rientra nel budget globale dell'UE per il finanziamento della Pac. Istituito nel 1962 dal 1964 si compone di due sezioni: la sezione "garanzia" e la sezione "orientamento". La sezione "garanzia" (Rubrica 1 del bilancio) finanzia le spese inerenti all'organizzazione comune dei mercati (le misure intese a regolarizzare il mercato

agricolo). A seconda del prodotto le operazioni di regolarizzazione del mercato possono assumere la forma di spese per restituzioni alle esportazioni per la gestione dell'intervento o dell'ammasso privato i pagamenti diretti gli aiuti per la riduzione del potenziale produttivo gli aiuti al consumo e alla trasformazione. La sezione "orientamento" costituisce uno dei tre fondi strutturali (Rubrica 2 del bilancio) e contribuisce finanziariamente alla ristrutturazione delle aziende agricole e allo sviluppo delle zone rurali. Nel 2007 il Feoga è stato sostituito da due nuovi fondi: il Fondo europeo agricolo di garanzia (Feaga) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr).

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - Il FESR è stato istituito nel 1975 e fornisce un sostegno finanziario allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e alla cooperazione territoriale in tutta l'UE. Insieme al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), il FESR è uno dei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il bilancio a disposizione del FESR per il ciclo 2014-20 ammonta a oltre 250 miliardi di EUR. Il fondo sostiene i progetti svolti nell'ambito degli 11 obiettivi tematici della politica di coesione e si concentra in particolare su quattro priorità chiave: rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione, migliorare l'accesso, l'utilizzo e la qualità delle TIC, migliorare la competitività delle PMI e sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori. Il FESR finanzia anche i progetti transfrontalieri, interregionali e transnazionali svolti nell'ambito dell'obiettivo della Cooperazione territoriale europea.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) - Il FEAMP è il nuovo fondo per le politiche marittime e per la pesca per il ciclo 2014-2020 e rientra nei cinque Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Il nuovo fondo:

- sosterrà i pescatori nel passaggio a una pesca sostenibile
- sosterrà le comunità costiere nel processo di diversificazione delle loro economie
- finanzia i progetti mirati a creare nuovi posti di lavoro e a migliorare la qualità della vita lungo le coste europee
- faciliterà l'accesso ai finanziamenti.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Fondo sociale europeo (FSE) - Istituito nel 1958, il FSE rappresenta uno dei principali strumenti finanziari dell'UE a sostegno delle politiche nazionali volte ad aumentare l'occupazione e le opportunità d'impiego, a migliorare la qualità e la produttività sul lavoro, nonché a ridurre l'esclusione sociale e le disparità in termini di occupazione a livello regionale. In quanto parte dei cinque Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE), l'FSE opera per raggiungere gli 11 obiettivi tematici definiti per i Fondi SIE per il ciclo di programmazione 2014-2020. Nello specifico, le priorità chiave dell'FSE sono:

- Promuovere l'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori
- Promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà e qualsiasi forma di discriminazione

-
- Investire nell'istruzione, nella formazione, nella formazione professionale volta all'acquisizione di competenze e nell'apprendimento permanente
 - Migliorare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e dei soggetti interessati e conseguire una pubblica amministrazione efficiente.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Gruppo di azione locale (GAL) - Gruppo di rappresentanti del partenariato socio-economico locale composto sia da soggetti pubblici che privati, nei quali, a livello decisionale, né le autorità pubbliche, quali definite conformemente alle norme nazionali, né alcun singolo gruppo di interesse detengono più del 49% dei diritti di voto. I gruppi di azione locale ricevono un'assistenza finanziaria per attuare strategie di sviluppo locale nell'ambito di Leader. Essi sono selezionati dall'autorità di gestione dello Stato membro.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Gruppo operativo (GO) - Sono gruppi di agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare che ricevono finanziamenti dello sviluppo rurale per l'esecuzione di progetti realizzati nel quadro di un partenariato europeo per l'innovazione.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Indennità per l'insediamento - L'indennità di insediamento o di avviamento è un contributo a fondo perduto concesso nell'ambito del secondo pilastro della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea ai giovani che avviano un'attività di impresa agricola. La misura risponde alla priorità 2b "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" della Politica di Sviluppo Rurale ed è attualmente definita dall'articolo 19 del Regolamento 1305 del 2013 (Misura 6.1). Sono eleggibili a ricevere il pagamento persone con meno di 40 anni in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali che si insediano per la prima volta come capi azienda. L'ottenimento del contributo è subordinato alla presentazione ed attuazione di un piano aziendale. Il valore dell'indennità viene stabilito a livello degli Stati Membri fino ad un massimo di 70.000 Euro per pagamento individuale da erogare in almeno due rate lungo un periodo massimo di cinque anni.

Autore: Benedetto Rocchi

Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale (LEADER) - È un metodo di sviluppo condotto dalle comunità locali e destinato a creare partenariati locali tra il settore pubblico e il settore privato (Gruppi di azione locale) per lo sviluppo delle comunità rurali. Lo scopo è aiutare le persone, le associazioni e le imprese che vivono nelle zone rurali a valorizzare il potenziale della loro zona incoraggiandoli ad attuare strategie integrate e innovative di sviluppo locale. Le prime due edizioni di Leader in quanto iniziativa comunitaria (Leader I: 1991-93 seguito da Leader II: 1994-99) erano focalizzate sulle zone rurali svantaggiate. Nel periodo 2000-2006 (Leader +) il metodo Leader è stato

esteso a tutte le zone rurali. Nel successivo periodo 2007-2013 l'approccio Leader è entrato a far parte integrante dei programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, che coprono circa 2 200 territori rurali in 27 Stati membri. Nel 2007 è stato esteso anche al settore della pesca. Nel periodo 2014-2020 Leader continua nell'ambito dello sviluppo rurale ed è inoltre disponibile nell'ambito della politica di coesione in quanto strumento comune chiamato sviluppo locale di tipo partecipativo.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Misure agro-climatico-ambientali - Sono pratiche attuate volontariamente dagli agricoltori per un periodo di tempo determinato, che possono beneficiare del sostegno concesso per mezzo dei programmi di sviluppo rurale. Si tratta di pratiche benefiche per l'ambiente, che concorrono anche a mitigare i cambiamenti climatici o ad adattarsi a tali cambiamenti. I pagamenti compensano i produttori per le spese supplementari sostenute e per le perdite di reddito subite per mettere in atto tali pratiche, le quali devono andare al di là di una serie di pratiche comunque obbligatorie per gli agricoltori, come ad esempio la condizionalità con le relative norme nazionali vigenti in materia. Una data pratica finanziata attraverso le disposizioni che rientrano nel cd. "inverdimento" nell'ambito del primo pilastro non può beneficiare anche di un finanziamento attraverso una misura agro-climatico-ambientale.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Misure di sviluppo rurale - Le misure di sviluppo rurale sono definite nel regolamento sullo sviluppo rurale e rappresentano il principale strumento di attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Per il periodo di programmazione 2014-2020 il numero di misure è stato ridotto rispetto al precedente periodo di programmazione. Inoltre, viene ora applicata una maggiore flessibilità nel modo di utilizzarle che ne aumenta l'efficacia nel conseguimento di priorità specifiche. La rosa di misure di sviluppo rurale comprende diverse tipologie di sostegno per rispondere alle diverse necessità delle zone rurali dell'Unione europea. Gli Stati membri devono programmare tali misure per garantire che concorrano a conseguire una o più priorità della politica dello sviluppo rurale e rispondano alle esigenze delle zone rurali. Gli Stati membri dispongono di una certa discrezionalità quanto alla formula finale delle misure. Ogni misura beneficia del sostegno congiunto dell'Unione europea e dello Stato membro nell'ambito del regime detto di cofinanziamento.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Partenariato Europeo per l'Innovazione in agricoltura (PEI-AGRI) - Partenariato creato allo scopo di promuovere a) la produttività e l'efficienza del settore agricolo e b) la sostenibilità dell'agricoltura (garantendo che la funzionalità dei suoli sia mantenuta ad un livello soddisfacente entro il 2020). Per promuovere la produttività agricola e la sostenibilità, il partenariato europeo per l'innovazione offre un'interfaccia di lavoro tra attori che operano nei settori dell'agricoltura, della bioeconomia e della scienza, a livello regionale, nazionale e dell'Unione. Esso funge anche da catalizzatore per rafforzare l'efficacia delle azioni connesse all'innovazione sostenute dai programmi di sviluppo rurale e dalle

attività di ricerca e innovazione che godono del sostegno dell'Unione europea. L'attuazione passa per l'attività chiave svolta da gruppi operativi cui partecipano soggetti come agricoltori, scienziati, consulenti, organizzazioni non governative e imprese. I gruppi operativi si formano attorno a tematiche di interesse e realizzano progetti volti a collaudare e ad applicare pratiche, processi, prodotti, servizi e tecnologie innovativi. A livello transfrontaliero o europeo, i gruppi operativi agiscono in particolare tramite iniziative di poli e progetti pilota e dimostrativi.

Sinonimi: Agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI)

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Piano di gestione forestale (PGF) - Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dal EX art. 3 del D.lgs. 227/2001 aggiornato ed abrogato dall'articolo 6 del D.lgs. n.34/2018. I piani di gestione forestale rappresentano lo strumento operativo e pluriennale di gestione delle proprietà forestale. I Piani di gestione corrispondono, per il territorio nazionale agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati di livello locale che interessano una azienda o più aziende associate e vengono redatti ai sensi della normativa pertinente e sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (ex art.3, D.lgs. 227/2001 abrogato dall'art. 6 del D.lgs. n.34/2018) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. Detti Piani e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati sul territorio nazionale, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con i criteri internazionali di Gestione forestale sostenibile, così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 34/2018) e dalla normativa regionale pertinente.

Autore: Raoul Romano

Piano di pascolamento - Strumento di pianificazione finalizzato a regolare l'uso del pascolo allo scopo di massimizzare la qualità dei prelievi da parte degli animali in allevamento e, al contempo, salvaguardare la diversità floristica dei soprassuoli e l'integrità dei suoli. Il piano individua specifici indici di utilizzazione del pascolo, calibrati sul profilo floristico e lo stato fisico delle coperture e del suolo. Il rispetto di tali indici richiede l'adozione di carichi di bestiame coerenti con il potenziale foraggero del pascolo stesso. Al di sopra o al di sotto di questi livelli di carico, il pascolo va incontro a processi di deterioramento dovuti, nel primo caso, a fenomeni di sfruttamento e, nel secondo, a fenomeni di invasione da parte di specie aliene erbacee e legnose. Gli elementi del piano di pascolamento sono: 1) Carico di bestiame teorico, in funzione della copertura vegetale disponibile e del fabbisogno alimentare del bestiame; 2) Organizzazione della mandria, per specie ed esigenze alimentari; 3) Tempo di permanenza della mandria nei lotti di pascolo, in funzione della dimensione dei lotti stessi e dell'attitudine all'assembramento degli animali; 4) Disegno dei lotti, organizzati in modo da avere il medesimo tempo di permanenza del bestiame in ognuno di essi; 5) Processione nell'utilizzo dei lotti, che stabilisce l'ordine con il quale i lotti stessi possono essere utilizzati per il pascolamento.

Autore: Danilo Marandola

Fonte: Gusmeroli F. (2004) Il piano di pascolamento: strumento fondamentale per una corretta gestione del pascolo. In: Il sistema delle malghe alpine: aspetti agro-zootecnici, paesaggistici, turistici, Quaderni SoZooAlp, 1, Nuove Arti Grafiche Artigianelli, Trento, 27-41

Piano di sviluppo locale (PSL) - Il programma di iniziativa comunitaria Leader si sviluppa attraverso la redazione e l'attuazione di Piani di Sviluppo Locale a cura dei Gruppi di Azione Locale (GAL). Il Piano di Sviluppo Locale è un piano che, partendo dall'analisi dei fabbisogni territoriali, mira a riqualificare e a sviluppare un territorio stabilendo obiettivi, modalità di intervento, modalità di gestione, sorveglianza e valutazione. Lo scopo del PSL è favorire lo sviluppo di partnership locali tra comunità, soggetti e progetti, al fine di attivare processi di animazione, formazione e sviluppo imprenditoriale che valorizzino le risorse locali e incentivino la progettazione integrata sul territorio. Il LEADER è nato come programma di iniziativa comunitario ed è divenuto un'Asse/misure nell'ambito del PSR nel periodo di programmazione 2007/2013 e misura/sottomisura 19 del PSR 2014/2020.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Piano di sviluppo rurale (PSR) - I piani o programmi di sviluppo rurale definiscono strategie pluriennali in zone di programmazione selezionate, in base ad un'analisi approfondita delle loro esigenze socioeconomiche e ambientali. Le strategie attuate nell'ambito di ogni programma di sviluppo rurale mirano a realizzare le priorità dell'Unione europea per lo sviluppo rurale attraverso una serie di misure specifiche. I programmi stabiliscono anche le condizioni cui devono rispondere i potenziali beneficiari per usufruire dei finanziamenti dello sviluppo rurale.

Sinonimi: Programma di Sviluppo Rurale

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Progetto integrato di filiera (PIF) - Strumento per aggregare agricoltori e imprese di trasformazione e commercializzazione al fine di superare le principali criticità di una specifica filiera agroalimentare o del settore forestale, di favorire i processi di riorganizzazione e consolidamento nonché di realizzare relazioni di mercato più equilibrate ed efficienti.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Progetto integrato territoriale (PIT) - Sono un complesso di azioni intersettoriali strettamente coerenti e collegate tra loro che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Il Progetto Integrato Territoriale si articola dunque in componenti progettuali esplicitamente collegate dalla finalizzazione comune allo sviluppo territoriale. Il Pit rappresenta una specifica modalità di attuazione degli interventi cofinanziati dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo 1.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Programma di sviluppo rurale nazionale (PSRN) - Le priorità in materia di sviluppo rurale di tutto il territorio nazionale vengono perseguite attraverso dal Programma di sviluppo rurale nazionale cofinanziato dal

FEASR. Ciascun programma deve comprendere: un'analisi ex ante e un'analisi SWOT, una descrizione della strategia in cui emergano obiettivi appropriati e misure pertinenti rispetto alle priorità con un'equa ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure. Inoltre il programma deve prevedere, oltre ad una descrizione dettagliata delle misure selezionate, un piano di valutazione (in cui si mostra che le risorse sono sufficienti a soddisfare i bisogni individuati) e di finanziamento (recante il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno compatibilmente con il quadro finanziario pluriennale). Devono far parte del PSRN nello specifico anche le modalità di attuazione del programma con focus sulla struttura di gestione e controllo, le procedure di monitoraggio e valutazione e una descrizione dell'approccio che stabilisce i principi per l'introduzione dei criteri di selezione degli interventi.

Fonte: Commissione europea, Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=LT>)

Rete Natura 2000 - La rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità istituito ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat". Tale rete, formata dai siti in cui si trovano determinati tipi di habitat naturali e specie particolari, deve garantire il mantenimento, e all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, dei tipi di habitat e delle specie interessate. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è considerato «soddisfacente» quando la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione e quando la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) in base alla Direttiva "Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Fonte: Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992L0043:20070101:IT:PDF>); Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Rete Natura 2000 (<https://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>)

Rete rurale nazionale (RRN) - È un'organizzazione creata dall'amministrazione nazionale allo scopo di supportare l'attuazione di un programma di sviluppo rurale dell'Unione europea attraverso la messa in rete di amministrazioni pubbliche e organizzazioni coinvolte nello sviluppo rurale. Le reti rurali nazionali costituiscono un importante anello di congiunzione, a livello nazionale, tra i diversi attori dello sviluppo rurale attivi nell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, come i gruppi di azione locale. Le strutture, gli organismi a cui è affidata la governance e i metodi operativi delle reti rurali nazionali variano da uno Stato membro all'altro. Il ruolo di una rete è promuovere le attività di rete e gli scambi di informazioni sullo sviluppo rurale a livello regionale e nazionale in vari modi, ad esempio attraverso l'organizzazione di eventi e la redazione di materiale di comunicazione. Le reti rurali

nazionali svolgono un ruolo di primo piano per la condivisione di buone pratiche e fanno capo alla rete europea per lo sviluppo rurale.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Riserva di performance - Per il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi chiari e misurabili e l'uso efficiente dei fondi per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva è stato stabilito che il 6% delle risorse destinate ai Fondi SIE costituisce una riserva di efficacia dell'attuazione. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione dei programmi alla luce del performance framework esaminando il conseguimento dei target intermedi dei programmi sulla base delle informazioni e delle valutazioni fornite nella relazione annuale sullo stato di attuazione. Qualora i target intermedi e finali non risultassero conseguiti in maniera soddisfacente la Commissione può sospendere i pagamenti del tutto o solo in parte.

Sinonimi: Riserva di efficacia dell'attuazione, Performance reserve

Fonte: Commissione europea, Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>)

Secondo pilastro della PAC - Il secondo pilastro della PAC è la sua componente dedicata allo sviluppo rurale. È cofinanziata dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dai fondi regionali o nazionali e locali. Viene attuato dalle autorità regionali, nazionali e locali attraverso Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) basandosi su un «menu di misure» europeo.

Autore: Alessandro Corsi

Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura (SCIA) - I servizi di consulenza aziendale coprono gli aspetti economici, ambientali e sociali e forniscono informazioni scientifiche e tecnologiche aggiornate, sviluppate mediante la ricerca e l'innovazione. Essi sono integrati nei servizi correlati dei consulenti aziendali, dei ricercatori, delle organizzazioni di agricoltori e di altri portatori di interessi pertinenti che formano i sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS). Nella nuova programmazione comunitaria, c'è un rinnovato interesse verso l'AKIS (in italiano SCIA) che deve essere uno strumento a supporto del Piano strategico e come tale, la sua organizzazione andrà definita dalle AdG che lo attuano.

Sinonimi: Agricultural Knowledge and Innovation Systems - AKIS

Autore: Andrea Arzeni

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica

agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2018/06-11/COM_COM20180392_IT.pdf)

Strumenti di gestione del rischio - La gestione del rischio in agricoltura, ovvero degli eventi incerti aventi impatto negativo sulle performance (economico-produttive) dell'impresa agro-alimentare, si basa sull'adozione di strumenti volti a ridurre l'intensità ovvero la frequenza di tali eventi negativi. Gli strumenti di gestione del rischio si distinguono in strumenti ex-ante ed ex-post: i primi riguardano le strategie poste in essere per prevenire il verificarsi di eventi negativi; diversamente, gli strumenti ex-post tendono a mitigare l'impatto degli eventi negativi, qualora dovessero verificarsi. Esempi di strumenti di gestione ex-ante sono le barriere fisiche (e.g. reti antigrandine, barriere anti-insetti), ovvero i contratti con enti terzi (e.g. assicurazioni, fondi mutualistici), mentre strumenti di gestione ex-post sono gli interventi volti al ripristino del potenziale produttivo ovvero alla compensazione del danno subito (e.g. indennizzi post calamità naturali).

Autore: Fabio G. Santeramo

Sviluppo rurale - Lo sviluppo rurale è strettamente connesso alla politica agricola comune (Pac) e alle misure di sostegno alla occupazione. Le misure e gli strumenti giuridici dello sviluppo rurale tradizionalmente frammentati hanno sempre sofferto di una mancanza di coordinamento. Per riportare coerenza in questa materia l'Agenda 2000 ha avviato la riforma della Pac. Abbandonando l'obiettivo della produttività per concentrarsi appieno sulla qualità e la sicurezza la riforma ha consentito di rafforzare le misure di sviluppo rurale e di riunirle in un quadro regolamentare unico. Lo sviluppo rurale unitamente al sostegno ai mercati agricoli diventa così il secondo pilastro della Pac. La politica di sviluppo rurale si avvale di una dotazione di circa 50 miliardi di euro per il periodo 2000-2006. A seconda del contesto regionale la gestione della dotazione spetta alla sezione Garanzia oppure alla sezione Orientamento del Feaog uno dei quattro Fondi strutturali. Il Feaog attua una politica integrata di sviluppo rurale sostenibile che garantisce un maggiore coordinamento con la politica dei prezzi e dei mercati della Pac. Consente inoltre agli operatori locali di uno stesso territorio rurale di riunirsi attorno ad una strategia integrata di sviluppo locale. Lo sviluppo rurale persegue le seguenti finalità:

- l'ammodernamento delle aziende agricole;
- la sicurezza e la qualità dei prodotti alimentari;
- redditi equi e stabili per gli agricoltori;
- la presa in considerazione delle sfide ambientali;
- lo sviluppo di attività complementari o alternative creatrici di posti di lavoro per contenere l'esodo rurale e rafforzare il tessuto economico e sociale delle zone rurali;
- il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e le pari opportunità.

Le misure di sviluppo rurale che rispondono a questi obiettivi sono suddivise in due categorie:

- le misure di accompagnamento della riforma della Pac del 1992: prepensionamento misure agroambientali e imboscamento regime specifico per le zone svantaggiate;

-
- le misure di ammodernamento e di diversificazione delle aziende agricole.

La riforma intermedia della Pac nel 2003 rafforza la complementarità tra i due pilastri e il trasferimento di fondi dal primo al secondo pilastro. Il prossimo periodo di programmazione finanziaria (2007-2013) si concentrerà poi su tre grandi obiettivi: competitività del settore agricolo e della silvicoltura ambiente e gestione dello spazio rurale diversificazione delle attività economiche. Lo sviluppo rurale si inserirà in un unico quadro finanziario e di programmazione. Le strategie nazionali riposeranno su orientamenti comunitari di cui andrà dimostrata la complementarità con la politica di coesione economica sociale e territoriale.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)



Budget

Disciplina finanziaria - Si tratta di un meccanismo destinato a garantire che le spese per l'attuazione della politica agricola comune non superino i limiti stabiliti nel bilancio dell'Unione europea.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Disimpegno automatico - Si tratta di una regola prevista nell'ambito delle disposizioni per il finanziamento della politica di sviluppo rurale dell'Unione europea (Regolamento 1306/2013), concepita per accelerare l'attuazione dei programmi e consentire una sana gestione finanziaria.

Con il disimpegno automatico, la Commissione europea sopprime la parte di importo stanziato a favore di un determinato programma di sviluppo rurale (impegno di bilancio) che non è stata utilizzata e per la quale non sono state presentate dichiarazioni di spesa.

Nella programmazione settennale 2014-2020, il disimpegno automatico si applica per gli impegni di bilancio non utilizzati entro il terzo anno successivo a quello dello stanziamento (regola dell' $N+3$). Così, le somme impegnate dalla Commissione per l'annualità del 2015 (primo anno di esecuzione dei PSR 2014-2020) sono soppresse, ove non risultino utilizzate entro il 31 dicembre 2018.

Nella programmazione 2007-2013, la regola del disimpegno automatico si applicava al secondo anno successivo quello della mancata utilizzazione ($N+2$). Le proposte di riforma della PAC post 2020 tornano alla regola dell' $N+2$.

Sinonimi: Regola $N+2$ o $N+3$

Autore: Ermanno Comegna

Flessibilità tra pilastri - La Pac 2014-2020 dà a ogni Stato membro la possibilità di spostare fino al 15% delle risorse dal I al II pilastro e viceversa. La percentuale del trasferimento può variare di anno in anno. Gli Stati membri hanno la possibilità di rivedere le proprie decisioni a decorrere dall'anno civile 2018. Le risorse spostate verso il II pilastro non richiedono il cofinanziamento. Ai 12 paesi che hanno un aiuto medio a ettaro inferiore alla media UE è consentito spostare fino al 25% delle risorse dal II al I pilastro.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Modulazione - Meccanismo introdotto nell'ambito della riforma della politica agricola comune del 2003 e modificato con la riforma "Health check" del 2009, la modulazione ha permesso di ridurre i pagamenti

diretti e di trasferire i fondi "risparmiati" dal primo pilastro (Fondo europeo agricolo di garanzia) al secondo pilastro (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). La modulazione non era contemplata in quanto tale dalla riforma del 2013, che tuttavia contiene elementi simili, ad esempio la degressività, il livellamento e i trasferimenti tra pilastri.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Quadro finanziario pluriennale - È un piano di spesa pluriennale che traduce in termini finanziari le priorità politiche dell'Unione (in passato si parlava di prospettive finanziarie). Il quadro, che si applica per un periodo di sette anni, stabilisce limiti relativi: 1. alla spesa nel corso di un periodo determinato, imponendo in questo modo una disciplina di bilancio, 2. a importi massimi annuali (massimali) degli impegni per le principali categorie di spesa (rubriche) e un massimale generale dei pagamenti. Nel 2013 è stato approvato un quadro finanziario pluriennale per il periodo compreso tra il 2014 e il 2020.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)



Aree interne

Accordo di programma quadro (APQ) - L'accordo di programma quadro costituisce lo strumento attuativo dell'Intesa istituzionale di Programma nei settori d'intervento previsti dalla medesima. In particolare l'Accordo indica:

- le attività e gli interventi da realizzare con i tempi e le modalità di attuazione;
- i soggetti responsabili ed i relativi impegni;
- le risorse finanziarie occorrenti a valere sugli stanziamenti pubblici o reperite tramite finanziamenti privati;
- le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.

L'Apq viene sottoscritto dai responsabili amministrativi delle strutture coinvolte e riporta in allegato le schede degli interventi con l'indicazione puntuale delle caratteristiche dei progetti.

L'APQ è lo strumento attuativo della Strategia Nazionale Aree interne.

Fonte: Agriregionieuropa, Glossario Pac

(www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Aree di cintura - Nella definizione elaborata per la Strategia Nazionale Aree Interne sono quei comuni localizzati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza, a una distanza inferiore ai 20 minuti dal polo più prossimo. Appartengono alle aree di cintura 3.508 comuni per una popolazione di circa 22,2 milioni di abitanti.

Autore: Emilio Chiodo

Aree intermedie - Nella definizione elaborata per la Strategia Nazionale Aree Interne sono quei comuni localizzati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza, a una distanza compresa tra i 20 e i 40 minuti dal polo più prossimo. Appartengono alle aree intermedie 2.377 comuni con una popolazione di circa 8,95 milioni di abitanti e una superficie pari al 29,6% di quella nazionale. Le aree intermedie sono classificate come aree interne.

Autore: Emilio Chiodo

Aree interne - La Strategia Nazionale Aree Interne viene definita dall'Accordo di Partenariato con l'Italia 2014-2020, il documento predisposto dall'Italia e approvato dalla Commissione Europea che definisce strategie, metodi e priorità di spesa delle risorse cofinanziate dai Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi SIE) per il ciclo di programmazione 2014-2020. Vengono identificate come aree interne

quelle significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali (di istruzione, salute e mobilità), sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo (centro di offerta di servizi) più prossimo. Le aree interne sono a loro volta suddivise in aree intermedie, aree periferiche e aree ultra-periferiche, rappresentano il 53 per cento circa dei comuni italiani (4.261) cui fa capo il 23 per cento della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento, pari a oltre 13,5 milioni di abitanti, residente in una porzione del territorio che supera il 60 per cento.

Autore: Emilio Chiodo

Fonte: Agenzia della Coesione

<http://old2018.agenziacoesione.gov.it/it/arint/OpenAreeInterne/index.html>

Aree periferiche - Nella definizione elaborata per la Strategia Nazionale Aree Interne sono quei comuni localizzati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza, a una distanza compresa tra i 40 e i 75 minuti dal polo più prossimo. Appartengono alle aree periferiche 1.526 comuni con una popolazione di circa 3,7 milioni di abitanti e una superficie pari al 24,3% di quella nazionale. Le aree periferiche sono classificate come aree interne.

Autore: Emilio Chiodo

Aree ultra periferiche - Nella definizione elaborata per la Strategia Nazionale Aree Interne sono quei comuni localizzati, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza, a una distanza superiore ai 75 minuti dal polo più prossimo. Appartengono alle aree periferiche 358 comuni con una popolazione di circa 917 mila di abitanti e una superficie pari al 7,2% di quella nazionale. Le aree periferiche sono classificate come aree interne.

Autore: Emilio Chiodo

Comitato tecnico aree interne (CTAI) - È l'organismo interministeriale, Istituito con Delibera CIPE del 28 Gennaio 2015, cui è demandata la governance della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese. Ha competenze sui processi di selezione delle aree, sulla definizione delle strategie d'area e sulla verifica del rispetto dei cronoprogrammi. Il Comitato Tecnico Aree Interne (CTAI) inoltre supporta e coordina, dal punto di vista tecnico e metodologico, l'implementazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Il CTAI è coordinato dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è partecipato istituzionalmente con continuità da rappresentanti di: Agenzia per la Coesione Territoriale e dei Ministeri Mef, Miur, Mipaaf, Salute, Mlps, Mibact, Mit e per tematiche specifiche da rappresentanti di Mise, Interno e Dipartimento Affari regionali. Il Comitato è inoltre sostenuto, per le rispettive specifiche attività d'interesse, da rappresentanti di Enti e Soggetti tecnici: Crea, Anpal, Istat, Banca d'Italia, Isfort, Invalsi, Infratel e con la collaborazione attiva di Anci- Ifel, Upi e Uncem.

Autori: Mara Giua e Giulia Sonzogno

Federazione delle aree interne – La Federazione delle Aree Interne ha la finalità di valorizzare il “capitale di relazioni” fra le Aree e gli attori rilevanti protagonisti delle strategie, in modo da favorire processi di socializzazione e di scambio di pratiche. In particolare la Federazione intende favorire relazioni e scambio di esperienze tra i primi cittadini dei comuni impegnati nella Strategia nazionale aree interne e promuovere e facilitare il raggiungimento dei risultati della

SNAI attraverso la condivisione di azioni innovative e il confronto su temi di interesse comune.

La federazione ha le seguenti funzioni:

- agevolare l'incontro tra le aree-progetto su temi specifici di interesse comune;
- favorire la circolazione delle informazioni sulle azioni innovative sperimentate;
- rafforzare il riconoscimento a livello nazionale delle aree-progetto come luogo di sperimentazione di innovazioni, anche capaci di produrre i necessari adeguamenti legislativi;
- sensibilizzare le Regioni e le Amministrazioni centrali a rendere i propri strumenti operativi più flessibili e rispondenti alla logica di territorial approach propria della Strategia Nazionale per le Aree Interne;
- far crescere la riflessione comune sul tema dell'associazionismo;
- supportare la comunicazione (soprattutto a livello locale) di quanto fatto e di quanto si farà con le Strategie di Area.

La governance della struttura è assicurata da un Comitato di coordinamento che ha il compito di organizzare e assicurare l'operatività della Federazione.

Autore: Daniela Storti

Fonte: *Opencoesione*,

http://old2018.agenziacoesione.gov.it/opencms/export/sites/dps/it/documentazione/Aree_interne/Presentazione/Relazione_CIPE_ARINT_311218.pdf

Formez (<http://territori.formez.it/category/tag/federazione-aree-interne>)

Poli - E' definito polo un "centro di offerta di servizi", individuato come quel comune (polo comunale) o aggregato di comuni confinanti (polo intercomunale), in grado di offrire simultaneamente tutta l'offerta scolastica secondaria, almeno un ospedale sede di DEA di I livello e almeno una stazione ferroviaria di categoria Silver (qualità media). All'individuazione dei Poli fa seguito la classificazione dei restanti comuni in 4 fasce, sulla base di un indicatore di accessibilità calcolato in termini di minuti di percorrenza rispetto al polo più prossimo: aree di cintura; aree intermedie; aree periferiche e aree ultra periferiche. Le fasce sono calcolate usando i terzili della distribuzione della distanza in minuti dal polo prossimo, pari a circa 20 e 40 minuti. È stata poi inserita una terza fascia, oltre 75 minuti, pari al 95-esimo percentile, per individuare i territori ultra periferici. Sono classificati come poli 323 comuni per una popolazione pari a circa 23,7 milioni di abitanti.

Autore: Emilio Chiodo

Sistema associativo intercomunale - La Strategia Nazionale per le Aree Interne, oltre al processo di definizione delle Strategie d'Area, prevede nei territori interessati la costituzione di un sistema associativo intercomunale per assicurare una maggiore efficienza ed efficacia nell'erogazione di funzioni e servizi da parte dei comuni. La gestione in forma associata di funzioni e servizi, attraverso le forme previste dall'ordinamento: convenzione, unioni o fusioni, rappresenta un prerequisito ai fini dell'ammissibilità SNAI. I territori, nell'ambito della Strategia, sono supportati nei processi di associazionismo e costruzione di sistemi di gestione integrata dei servizi pubblici locali comunali, al fine di renderli coerenti con le caratteristiche e i bisogni territoriali, con il progetto "La strategia Nazionale Aree Interne e i nuovi assetti istituzionali", avviato nel 2016 grazie ad una collaborazione tra il Dipartimento della Funzione Pubblica e FormezPA.

Autori: Mara Giua e Giulia Sonzogno

Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) - È una politica nazionale che opera per lo sviluppo delle aree interne del Paese, identificate per essere caratterizzate dalla presenza di piccoli Comuni lontani dai centri di offerta di servizi essenziali (scuola, sanità e mobilità) e per aver subito un processo di marginalizzazione e de-antropizzazione. Si tratta di una dimensione territoriale che rappresenta una parte prevalente del Paese che ha acquisito, nell'ambito della programmazione della politica regionale di coesione per il periodo 2014-2020, un ruolo strategico per lo sviluppo nazionale. La SNAI, la cui costituzione è stata avviata nel 2012 dall'allora Ministro per la Coesione con il supporto del Comitato Tecnico Aree Interne, è definita nell'ambito dell'Accordo di Partenariato ed è coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La Strategia opera dal 2014 in 72 aree selezionate per consentire nel lungo periodo l'inversione delle attuali dinamiche demografiche con un approccio territoriale e nuove modalità di governance multilivello attraverso interventi per adeguare la quantità e qualità dei servizi essenziali, finanziati con risorse nazionali (legge di stabilità 2014, 2015, 2016) e per

promuovere progetti di sviluppo che valorizzino il patrimonio di queste aree per cui le Regioni destineranno i fondi comunitari (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) 2014-2020.

Autori: Mara Giua e Giulia Sonzogno

Unione di comuni - L'Unione di Comuni, così come sancito dall'art. 32, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ha potestà statutaria e regolamentare, quindi ha autonomia amministrativa, finanziaria e contabile (sono datati di proprio personale e lo statuto deve prevedere un presidente scelto tra i sindaci dei comuni interessati), che si traduce in piena libertà decisionale e gestionale. L'Unione può avere una durata definita o essere a tempo indeterminato.

Autore: Giulia Diglio

Fonte: Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/00267dl.htm>)



Certificazioni di qualità

Agricoltura biologica - Agricoltura praticata in modo conforme agli standard e alle norme specificate nel Regolamento n. 834/2007/Ce relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Nella pratica colturale, viene ristretto l'uso di prodotti fitosanitari e fatto divieto di utilizzo di concimi minerali azotati e della coltivazione di organismi geneticamente modificati. Sul piano degli allevamenti, la produzione biologica prevede l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Denominazione di origine controllata (DOC) - Si intende la denominazione di un marchio di qualità del prodotto. La DOC è utilizzata per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale e a determinati requisiti del processo di produzione che rispettano uno specifico disciplinare approvato con decreto ministeriale.

Autrice: Giulia Diglio

Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) - Si intendono marchi di produzione regolamentati da un disciplinare contraddistinti da una precisa zona di origine, anche con indicazione di sottozona. Una DOCG può essere una restrizione della stessa DOC.

Autrice: Giulia Diglio

Denominazione di origine protetta (DOP) - Denominazione attribuita al prodotto agricolo il cui ciclo produttivo, dalla produzione della materia prima fino all'ottenimento del prodotto finito, sia localizzato in una determinata area geografica alla quale sono attribuite le qualità o le caratteristiche del prodotto. E' compito dei singoli Stati Membri predisporre strutture di controllo che verifichino che il prodotto risponda ai requisiti, inoltre il produttore che rispetta il disciplinare ha diritto di accesso al

sistema di controllo cioè il diritto di chiedere all'organismo di controllo la certificazione di legittimazione a servirsi della relativa attestazione DOP.

Fonte: Germanò A. (2014), Manuale di diritto agrario, Giappichelli Editore

Indicazione geografica protetta (IGP) - E' un riconoscimento dato dalla Comunità Europea che indica che una determinata area ha delle caratteristiche peculiari che rendono il prodotto della zona unico e non riproducibile al di fuori di essa. I prodotti sono collegati alla regione di cui in genere portano il nome. Questo legame però è meno stretto o comunque diverso rispetto a quello visto per la denominazione Dop. Le due condizioni necessarie per poter acquisire la Igp sono: una delle fasi di produzione deve essere effettuata nella zona delimitata, ma per esempio le materie prime che intervengono nella produzione possono anche provenire da un'altra regione. Deve esistere un collegamento tra il prodotto e la regione da cui prende il nome. Questo legame però può essere molto più blando di quanto avviene per la certificazione Dop. La denominazione Igp nasce dalla convinzione che un'indicazione geografica può essere protetta anche se non è dimostrato che le caratteristiche specifiche del prodotto siano dovute alla sua regione di provenienza. I legislatori infatti ritengono che questo possa essere un elemento essenziale e per l'acquisizione o la conservazione di una clientela. Ecco allora una discriminante utile per i consumatori: la Dop è un'indicazione legata totalmente alla regione di produzione l'Igp si riferisce a produzioni caratteristiche di un luogo ma le cui materie prime possono avere provenienze diverse.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) - I prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) sono prodotti inclusi in un apposito elenco nazionale, istituito e tenuto dal Mipaaf, con la collaborazione delle Regioni, alle quali spetta il conferimento del riconoscimento. L'aggiornamento e la pubblicazione annuale dell'elenco sono a cura del Ministero, che ha anche il compito di promuoverne la conoscenza a livello nazionale e all'estero. Secondo la normativa vigente (D.M. n. 350/1999), si tratta di quei prodotti le cui metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura sono consolidate nel tempo, secondo le regole tradizionali e per un periodo di almeno 25 anni. Si tratta di produzioni di nicchia, limitate in termini quantitativi e relativi ad aree territoriali molto ristrette, tali da non giustificare una DOP o una IGP. Nell'elenco non possono figurare i prodotti insigniti dei marchi DOP o IGP.

E' del marzo 2018 la diciottesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 12 dicembre 2016, n. 238.

Autrice: Michela Ascani

Fonti: Commissione europea, Quality schemes explained (https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/quality-schemes-explained_en#tsg); Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Prodotti agroalimentari tradizionali (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/398>); IZSalimenTO, BIO-DOP-IGP-PAT (<http://www.izsalimento.izsto.it/palimenti/index.php/laspesa/bio>)

Prodotto di montagna - L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è utilizzata per descrivere prodotti destinati al consumo umano le cui materie prime provengono essenzialmente da

zone montane e nel caso degli alimenti trasformati, quando trasformazione, stagionatura e maturazione hanno luogo in montagna. Per i prodotti di origine animale l'indicazione può essere applicata se i mangimi somministrati sono prodotti in zona di montagna e questi costituiscono una certa percentuale della dieta annuale. Lo scopo dell'indicazione "prodotto di montagna" è valorizzare il lavoro di aziende di piccola dimensione, spesso a conduzione familiare, e supportare il valore economico, sociale ed ambientale prodotto dalle aziende localizzate in aree meno favorite.

Fonte: Commissione europea, Regolamento (UE) N. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1151&from=IT>) ; Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/08/06/18A05207/sg>)

Specialità tradizionale garantita (STG) - Riconoscimento ai sensi del Reg. CE 2082/92 del carattere di specificità di un prodotto agro-alimentare inteso come elemento o insieme di elementi che per le loro caratteristiche qualitative e di tradizionalità distinguono nettamente un prodotto da altri simili. Ci si riferisce quindi a prodotti ottenuti secondo un metodo di produzione tipico tradizionale di una particolare zona geografica al fine di tutelarne la specificità. Sono esclusi da questa disciplina i prodotti il cui carattere peculiare sia legato alla provenienza o origine geografica; questo aspetto distingue le Stg dalle Dop e dalle Igp.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)



Monitoraggio e valutazione

Analisi SWOT - L'analisi SWOT consiste in una descrizione generale ed esauriente della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC con riferimento ad indicatori di contesto ed altre informazioni quantitative e qualitative quali studi, relazioni di valutazioni passate, analisi settoriali e insegnamenti tratti da precedenti esperienze. La descrizione, come riporta l'acronimo stesso, evidenzia in particolare i punti di forza, le carenze, le opportunità e le minacce.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Annual performance report - Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2030 compreso, gli Stati membri presentano alla Commissione relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso del precedente esercizio finanziario. Le relazioni espongono le principali informazioni qualitative e quantitative relative all'attuazione del piano strategico della PAC con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori di output e di risultato. Esse recano altresì informazioni sugli output conseguiti, sulla spesa effettuata, sui risultati realizzati e sulla distanza dai rispettivi target finali.

I dati trasmessi si riferiscono ai valori raggiunti per gli indicatori relativi a interventi attuati in toto e in parte. Essi indicano altresì una sintesi dello stato di attuazione del piano strategico della PAC realizzato nel corso del precedente anno finanziario, eventuali problematiche che incidono sull'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, in particolare per quanto riguarda le deviazioni dagli obiettivi intermedi, illustrando le ragioni e, se del caso, le misure adottate.

Sinonimi: Relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione

Autrice: Valentina Carta

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica

agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Annual performance review - Come elemento chiave del costante monitoraggio e indirizzamento dell'attuazione delle politiche, la Commissione elabora un riesame e una verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione sulla base delle informazioni trasmesse nell'annual performance report.

Sinonimi: Esame annuale dell'efficacia dell'attuazione, riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione
Autrice: Valentina Carta

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Approccio result-driven based - La Commissione propone un cambiamento radicale del modo in cui è fornito il sostegno all'agricoltura, passando da un approccio basato sulla conformità dei beneficiari a regole dettagliate (compliance) ad un approccio orientato ai risultati di ciascuno Stato membro (result-driven based). A tal fine si afferma di voler rafforzare la sussidiarietà attraverso un ribilanciamento delle responsabilità nella gestione della Pac tra UE e Stati membri.

Autrice: Valentina Carta

Fonte: Maria Rosaria Pupo D'Andrea (2019), Finestra sulla PAC n. 33, Agriregionieuropa (<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/finestra-sulla-pac-n-33>)

Autorità di certificazione - L'autorità di certificazione ha il compito di garantire la correttezza e la probità dello stato delle spese e delle richieste di pagamento, prima che vengano inviate alla Commissione europea. La gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione è condivisa con i paesi membri, le regioni e gli altri organismi intermedi. Uno o più dei suddetti gruppi nominano un'autorità di certificazione per ciascun programma operativo cofinanziato attraverso questi fondi.

Tra i compiti specifici delle autorità di certificazione rientrano quelli di:

- certificare la compatibilità delle spese con i criteri e le normative UE e nazionali
- garantire che le autorità di gestione forniscano informazioni adeguate a sostegno delle loro richieste
- tenere conto delle relazioni di valutazione
- mantenere archivi computerizzati
- tenere la contabilità dei fondi non utilizzati/recuperati da restituire alla Commissione

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Autorità di gestione - Secondo quanto previsto dalla politica di coesione dell'UE per il 2014-2020, un'autorità di gestione è responsabile dell'amministrazione efficace e dell'attuazione dei programmi operativi.

Il ruolo dell'autorità di gestione può essere svolto da un ministero nazionale, un'autorità regionale, un consiglio locale o qualsiasi altro ente pubblico o privato designato e approvato da uno Stato membro. Le autorità di gestione devono svolgere il proprio lavoro in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria.

L'autorità di gestione è tenuta a inviare alla Commissione un rapporto annuale di esecuzione per ciascun programma operativo entro il 31 maggio di ogni anno. Tra le altre mansioni che le autorità di gestione sono chiamate ad adempiere, vi sono:

- garantire che le attività selezionate per gli aiuti rispettino i criteri previsti per il programma operativo;
- garantire che i prodotti e i servizi cofinanziati siano conformi alle normative nazionali ed europee;
- mantenere e registrare la contabilità, garantendo una rigorosa traccia di controllo;
- assicurarsi che i risultati ottenuti da ciascun programma operativo siano valutati in maniera opportuna.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Comitato di sorveglianza - Istituito dallo Stato membro allo scopo di sorvegliare sull'attuazione del programma di sviluppo rurale e valutare i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi, il comitato di sorveglianza deve riunirsi almeno una volta all'anno, ed esaminare tutti gli aspetti che incidono sui risultati, comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione. Qualora lo ritenesse opportuno il comitato di sorveglianza può esprimere un parere sulle eventuali modifiche proposte dall'autorità di gestione e formulare osservazioni in merito gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

Fonte: Commissione europea, Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>)

Dati primari - Nell'ambito di una valutazione i dati primari sono quelli raccolti "ad hoc" direttamente dal valutatore per la raccolta di informazioni qualitative e quantitative attraverso indagini, interviste, confronti su campioni rappresentativi. Il reperimento di dati primari viene effettuato quando si vuole integrare la base informativa già esistente.

Fonte: Commissione europea (2015), Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014 – 2020 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F3%252FD.a10f9e2ead0f53f4417a/P/BLOB%3AID%3D9102/E/pdf>)

Dati secondari - Nel contesto di valutazione per dati secondari si intende l'insieme di informazioni preesistenti come statistiche, dati di monitoraggio o di valutazioni precedenti, documentazioni tecnico amministrative, banche dati ed altre fonti ufficiali.

Fonte: Commissione europea (2015), Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014 – 2020 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F3%252FD.a10f9e2ead0f53f4417a/P/BLOB%3AID%3D9102/E/pdf>)

Efficacia - La misura in cui gli obiettivi perseguiti da un intervento vengono raggiunti. Un indicatore di efficacia viene calcolato sulla base di un indicatore di prodotto, risultato o impatto rispetto a un obiettivo quantificato.

Fonte: Commissione europea (2015), Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014 – 2020 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F3%252FD.a10f9e2ead0f53f4417a/P/BLOB%3AID%3D9102/E/pdf>)

Efficienza - Il miglior rapporto tra i mezzi impiegati e i risultati conseguiti nel perseguimento di un determinato obiettivo attraverso un intervento. L'efficienza riguarda la possibilità di ottenere maggiori effetti con lo stesso bilancio o gli stessi effetti a un costo inferiore. Un indicatore di efficienza viene calcolato dividendo le entrate di bilancio mobilitate per la quantità degli effetti ottenuti.

Fonte: Commissione europea (2015), Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014 – 2020 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F3%252FD.a10f9e2ead0f53f4417a/P/BLOB%3AID%3D9102/E/pdf>)

Health check - La politica agricola comune era stata sottoposta a una profonda riforma nel 2003, ma col passare del tempo erano emerse altre problematiche che occorreva affrontare, come la semplificazione della gestione dei pagamenti diretti, la necessità di aiutare gli agricoltori a ridurre le emissioni di carbonio e ad adattare l'attività agricola ai cambiamenti climatici e di aiutare le aziende agricole a orientare maggiormente le scelte di produzione in funzione dei segnali del mercato. La Commissione pubblicò una comunicazione su questi temi nel novembre 2007, a cui fece seguito un periodo di consultazione del pubblico di sei mesi. Nel maggio 2008 la Commissione trasmise al Consiglio le proposte legislative che furono esaminate e modificate. Nel gennaio 2009 furono quindi pubblicati tre regolamenti del Consiglio, entrati in vigore il mese successivo. I risultati degli aggiustamenti contenuti in questi tre regolamenti sono noti sotto il nome di "Health check" della politica agricola comune. Tra le altre modifiche, la riforma ha abolito il regime di ritiro dei seminativi dalla produzione, ha aumentato gradualmente le quote latte in vista della loro definitiva abolizione nel 2015 e ha trasformato l'intervento sul mercato in una "rete di sicurezza" del mercato. È stata anche aumentata la "modulazione", cioè la riduzione dei pagamenti diretti agli agricoltori e il trasferimento del denaro corrispondente al Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale. Tutte queste modifiche hanno permesso agli agricoltori di rispondere meglio alle nuove sfide come i cambiamenti

climatici, la necessità di una migliore gestione delle risorse idriche, la protezione della biodiversità e la produzione di energia verde.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Impatto - Nel processo di una valutazione d'impatto, il termine impatto indica tutti i cambiamenti che prevedibilmente avranno luogo grazie all'attuazione e applicazione di un determinato intervento/opzione politica. Tali impatti possono verificarsi a scadenze temporali differenti, interessare differenti attori e dimostrarsi rilevanti su scala differente (locale, regionale, nazionale e UE). Nel contesto di una valutazione, l'impatto si riferisce ai cambiamenti connessi a un particolare intervento, che si producono nel più lungo periodo.

Fonte: Commissione europea (2015), Manuale tecnico sul quadro di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune 2014 – 2020 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/4%252F2%252F3%252FD.a10f9e2ead0f53f4417a/P/BLOB%3AID%3D9102/E/pdf>)

Indicatori di contesto - La PAC 2014-2020 definisce gli indicatori di contesto per riflettere lo stato della situazione sociale, economica ed ambientale del territorio in cui attuare gli interventi dei programmi di sviluppo rurale in Europa.

Fonte: Rete Rurale Nazionale, La banca dati degli indicatori di contesto (<https://www.reterurale.it/indicatoricontesto>)

Indicatori di impatto - Nell'ambito dei programmi comunitari per poter sorvegliare l'attuazione di un programma e giudicarne l'efficacia rispetto agli obiettivi fissati si utilizza un insieme di indicatori, tra questi vi sono gli indicatori di impatto i cui risultati possono essere espressi in termini di impatti sul conseguimento degli obiettivi del programma e costituiscono le basi principali per valutare la riuscita o meno dell'intervento attraverso statistiche o proxy che segnalano il grado di raggiungimento degli obiettivi finali.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Indicatori di output - Il conseguimento degli obiettivi è valutato sulla base di una serie comune di indicatori tra cui gli indicatori di output che hanno il ruolo di collegare ogni anno la spesa all'efficace attuazione della politica e misurare gli output realizzati dagli interventi sostenuti. Esempi di indicatori di output sono il numero di beneficiari del sostegno diretto disaccoppiato, il numero di ettari per il sostegno diretto disaccoppiato, numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/>)

rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF); Allegato 1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF)

Indicatori di risultato - Il conseguimento degli obiettivi e la valutazione dei progressi compiuti al fine di un riesame annuale dell'efficacia dell'attuazione vengono misurati sulla base degli indicatori di risultato utilizzati per la definizione dei target intermedi e finali quantificati in relazione agli obiettivi specifici dei piani strategici della PAC. Esempi di indicatori di risultato sono la percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC, la percentuale di terreni agricoli soggetti all'impegno di migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici, gli investimenti nella capacità di produzione di energia rinnovabile.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>); Allegato 1 della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:aa85fa9a-65a0-11e8-ab9c-01aa75ed71a1.0024.02/DOC_2&format=PDF)

Intervento - Strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate dagli Stati membri nei piani strategici della PAC in base a un tipo di intervento previsto dal presente regolamento.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 1.6.2018 COM(2018) 392 final (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Milestone - In sede in monitoraggio e valutazione per poter compiere una analisi quantitativa dell'attuazione dei Programmi di Sviluppo Rurale si deve verificare il raggiungimento di obiettivi

intermedi e finali, di natura fisica o finanziaria, preventivamente stabiliti. Tali “traguardi” prendono il nome di milestone.

Fonte: Rete Rurale Nazionale, Attuazione finanziaria e target (<https://www.reterurale.it/spesa>)

Monitoraggio - I Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) devono essere spesi efficacemente e conformemente agli scopi definiti. Pertanto, le leggi comunitarie prevedono procedure di monitoraggio e valutazione di ampio respiro al fine di verificare che i programmi operativi, che usufruiscono dei fondi SIE, funzionino adeguatamente e producano risultati valutabili secondo criteri concordati.

La Commissione ha creato un sistema di monitoraggio che si avvale di meccanismi di certificazione, controllo e correzione molto rigidi. Gli Stati membri sono tenuti a svolgere controlli e audit sui progetti che hanno ricevuto finanziamenti e la Commissione ha facoltà di eseguire controlli in loco.

Le norme in materia di gestione finanziaria dei Fondi SIE obbligano gli Stati membri a verificare l'attuazione dei programmi operativi servendosi di un ente di certificazione, un organo di controllo e di una commissione di monitoraggio.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Performance framework - Il Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio pone le basi normative del performance framework. La Commissione, in collaborazione con gli Stati Membri, dovrebbe effettuare una verifica dell'efficacia dell'attuazione sulla base di un apposito quadro di riferimento (performance framework), quest'ultimo definito in modo da monitorare i progressi compiuti verso il raggiungimento degli obiettivi e dei target stabiliti per ciascuna priorità nel corso del periodo di programmazione 2014-2020.

Fonte: Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>)

Piano di valutazione - Il piano di valutazione è uno degli elementi del sistema comune di monitoraggio e valutazione attraverso cui le autorità di gestione pianificano le attività di valutazione durante il periodo di programmazione. Il piano di valutazione deve contenere una sezione dedicata agli obiettivi e allo scopo del piano, una dedicata alla governance e al coordinamento in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità, una parte rivolta attività di valutazione previste, i temi e il lavoro da svolgere, una sezione del sistema di conservazione e trattamento dati, il calendario delle tappe, la descrizione del modo attraverso cui le informazioni verranno rese note ai destinatari interessati ed infine una descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano di valutazione.

Fonte: Regolamento di esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0808>)

Rapporti annuali di attuazione (RAA) - Ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE n. 1303/2013, a partire dal 2016 fino al 2023 compreso, ogni Stato membro trasmette alla Commissione Europea una relazione di attuazione annuale del programma entro il termine stabilito dalle norme specifiche a ciascun fondo. Per quanto riguarda specificamente il FEASR, l'articolo 75 del Regolamento UE n. 1305/2013 stabilisce che, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, l'Autorità di Gestione deve presentare alla Commissione europea una Relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma. La Relazione annuale è esaminata e approvata dal Comitato di Sorveglianza prima della trasmissione alla Commissione. La relazione contiene informazioni chiave sull'attuazione del programma e sulle sue priorità con riferimento ai dati finanziari, agli indicatori comuni e specifici per programma e ai valori obiettivo quantificati, compresi i cambiamenti nei valori degli indicatori di risultato se del caso, nonché ai target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione.

Sinonimi: Rapporti annuali di esecuzione

Autrice: Michela Ascani

Fonti: Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>); Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=LT>)

Rete di informazione contabile agricola (RICA) - La rete di informazione contabile agricola fornisce dati sulla situazione finanziaria ed economica dei vari tipi di agricoltura negli Stati membri dell'Unione europea. Ogni anno viene selezionato un campione di aziende, rappresentativo delle aziende agricole professionali, che fornisce dati sui costi di produzione, sui ricavi delle vendite dei prodotti e su altri aspetti connessi alla loro attività. I dati permettono all'Unione europea di seguire l'andamento della situazione dei redditi degli agricoltori e di analizzare gli effetti della politica agricola comune.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf)

Servizi di consulenza aziendale - Gli Stati membri hanno il compito di istituire dei servizi di consulenza aziendale al fine di aiutare gli agricoltori e gli altri beneficiari del sostegno della PAC a migliorare le loro prestazioni economiche e ambientali approfondendo il nesso esistente tra le pratiche agricole, la gestione delle aziende, le norme riguardanti l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute delle piante

e il benessere degli animali. L'adesione al sistema di consulenza aziendale è facoltativa e aperta a tutti i beneficiari, ferma restando la possibilità per gli Stati membri di stabilire criteri di priorità. Data la natura del sistema, per garantirne l'efficacia è opportuno che i consulenti (organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati) siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.

Fonte: Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (<https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0549:0607:IT:PDF>)

Valori target finali - Nei piani strategici della PAC gli Stati membri definiranno i target finali per ciò che intendono conseguire al termine del periodo di programmazione in relazione agli indicatori di risultato compresi in un obiettivo specifico.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Valori target intermedi - Target intermedi da conseguire entro una data scadenza temporale del piano strategico della PAC in relazione agli indicatori compresi in un obiettivo specifico. Quando il valore segnalato di uno o più indicatori di risultato rivela un divario superiore al 25% rispetto al corrispondente target intermedio per l'anno di riferimento, la Commissione può chiedere allo Stato membro di presentare un piano d'azione che descriva le misure correttive pianificate e le tempistiche previste.

Fonte: Commissione europea, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (<http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-392-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF>)

Valutazione - La valutazione implica un giudizio sistematico ed oggettivo sulla formulazione, realizzazione e sugli esiti degli interventi considerando, rispetto al raggiungimento degli obiettivi, efficacia, efficienza, sostenibilità e impatto.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Valutazione ex ante - La valutazione ex ante forma parte integrante dell'iter di elaborazione di ogni

programma di sviluppo rurale o piano strategico della PAC ed è intesa a ottimizzare la ripartizione delle risorse finanziarie e a migliorare la qualità della programmazione. Essa identifica e valuta i fabbisogni a medio e lungo termine, le mete da raggiungere, i risultati da ottenere, gli obiettivi quantificati, segnatamente in termini di impatto rispetto alla situazione di partenza, il valore aggiunto comunitario, la misura in cui si è tenuto conto delle priorità comunitarie, le lezioni del passato e la qualità delle procedure di attuazione, sorveglianza, valutazione e gestione finanziaria.

Fonte: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1698&from=it>)

Valutazione ex post - La valutazione ex post è effettuata dalla Commissione o dagli Stati membri allo scopo di sintetizzare e valutare un intervento già portato a termine prendendo in esame l'efficacia e l'efficienza con cui i fondi sono stati utilizzati e il loro contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Affinché gli impatti abbiano tempo di concretarsi, le valutazioni ex post devono essere effettuate qualche tempo dopo l'attuazione.

Fonte: Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>)

Valutazione in itinere - Di ciascun programma di sviluppo rurale gli Stati membri stabiliscono un sistema di valutazione annuale in itinere che servirà per esaminare l'andamento del programma rispetto agli obiettivi prefissati ed eventualmente modificarlo valutando le diverse proposte e facendo riferimento agli indicatori di risultato e di impatto.

Fonte: Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1698&from=it>)



Politica di coesione

Agenzia per la coesione territoriale - L'Agenzia per la coesione territoriale è il soggetto istituzionale che presiede al coordinamento, alla sorveglianza e al sostegno della politica di coesione contribuendo a rendere concreti e fruibili i diritti di cittadinanza degli italiani. L'Agenzia collabora con le pubbliche amministrazioni centrali e locali nell'utilizzo dei fondi europei e aiuta i territori nel percorso di sviluppo economico e sociale, favorendo il pieno raggiungimento degli obiettivi di spesa e l'efficienza amministrativa.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale, Le parole della coesione (http://www.agenziacoesione.gov.it/wp-content/uploads/2018/11/Parole_Agenzia.jpg)

Coesione - La coesione è uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione Europea e viene attuato attraverso politiche mirate a ridurre le differenze tra i territori affinché tutti i cittadini possano godere delle stesse condizioni di partenza. La Repubblica Italiana richiama la coesione nell'art. 119 della Costituzione legandola all'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Fonte: Agenzia per la coesione territoriale, Glossario e acronimi (<http://www.agenziacoesione.gov.it/supporto-e-contatti/glossario-acronimi/>)

Cooperativa di comunità - Modello cooperativo che ha come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una comunità territoriale ben definita, alla quale i soci promotori appartengono o eleggono come propria. L'obiettivo viene perseguito attraverso la produzione di beni e servizi, per incidere in modo stabile su aspetti fondamentali della qualità della vita sociale ed economica.

La cooperazione di comunità come modello di innovazione sociale nasce alla fine degli anni '90 per perseguire il bene comune e produrre vantaggi a favore di una specifica comunità, ispirandosi a principi di sostenibilità sociale ed ambientale. Nel 2017 è stata presentata una proposta di legge nazionale sulle cooperative di comunità, finalizzata a dare uniformità alle leggi regionali che si stanno diffondendo nel tentativo di tradurre da un punto di vista giuridico un fenomeno già funzionante nella società.

Autrice: Michela Ascani

Fonti: Bandini F., Medei R., Travaglini C., Territorio e persone come risorse: le cooperative di comunità, Rivista Impresa Sociale (<http://www.rivistaimpresasociale.it/rivista/item/117-cooperative-comunita.html>); Legacoop, Cooperative di comunità (<http://www.legacoop.coop/cooperativedicomunita/cosa-sono/>)

De minimis - In agricoltura la regola de minimis si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tali aiuti, affinché si possa ritenere che non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o falsino o minaccino di falsare la concorrenza, non devono superare la soglia massimale di 15000€ per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari e il limite nazionale dell'1% della produzione annua. Il massimale e il limite nazionale si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione.

Se gli Stati membri si mantengono entro i limiti de minimis non sono tenuti a rispettare le altre regole in materia di aiuti di Stato, ossia non devono notificare alla Commissione tali pagamenti e aspettare la sua autorizzazione per erogarli, né sono tenuti a esentare questi aiuti per categoria nel quadro del regolamento relativo alle esenzioni per categoria.

Fonte: Commissione europea, Glossario della politica agricola comune (https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/glossary/pdf/index_it.pdf); Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1408&from=IT>)

Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) - Per il ciclo 2014-2020, la politica di coesione è finanziata attraverso i Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Questi ultimi comprendono cinque diversi fondi, disciplinati dal regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto come «regolamento disposizioni comuni».

I Fondi strutturali presentano due componenti: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che dal 1975 fornisce sostegno allo sviluppo e all'adattamento strutturale delle economie regionali, ai cambiamenti economici, al potenziamento della competitività e della cooperazione territoriale in tutta l'UE; e il Fondo sociale europeo (FSE), istituito nel 1958 con l'obiettivo di contribuire alla flessibilità dei lavori e delle aziende, favorire l'accesso all'occupazione, la partecipazione al mercato del lavoro e l'inclusione sociale delle persone svantaggiate, contrastare tutte le forme di discriminazione e creare partenariati per gestire le riforme per l'occupazione.

Gli altri tre fondi che compongono i Fondi SIE sono: il Fondo di coesione, che sostiene esclusivamente gli Stati membri meno sviluppati, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP).

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Investimenti territoriali integrati (ITI) - Qualora una strategia di sviluppo urbano o un patto territoriale richieda un approccio integrato che comporti investimenti del FSE, FESR o Fondo di coesione nell'ambito di più assi prioritari di uno o più programmi operativi, gli Stati membri possono eseguire le azioni sotto forma di Investimenti territoriali integrati. Lo Stato membro può individuare uno o più organismi intermedi, tra cui enti locali, soggetti urbani, organismi di sviluppo regionale o organizzazioni non governative a cui delegare la gestione e l'attuazione di un ITI con il vantaggio di applicare un approccio allo sviluppo che coinvolgendo attori sub-regionali può aiutare a sbloccare il potenziale non

pienamente sfruttato a livello locale e regionale.

Fonte: Commissione europea, Investimento territoriale integrato (https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/iti_it.pdf); Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (http://ponculturaesviluppo.beniculturali.it/my_uploads_pcs/2018/06/REGOLAMENTO-UE-1303_2013-DISPOSIZIONI-GENERALI.pdf)



Programmazione e governance

Acquis communautaire - L'acquis communautaire (letteralmente: "acquisito comunitario") corrisponde alla piattaforma comune di diritti ed obblighi che vincolano l'insieme degli Stati membri nel contesto dell'Unione Europea. Esso è in costante evoluzione ed è costituito:

- dai principi dagli obiettivi politici e dal dispositivo dei trattati;
- dalla legislazione adottata in applicazione dei trattati e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;
- dalle dichiarazioni e dalle risoluzioni adottate nell'ambito dell'Unione;
- dagli atti che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune;
- dagli atti che rientrano nel contesto della giustizia e degli affari interni;
- dagli accordi internazionali conclusi dalla Comunità e da quelli conclusi dagli Stati membri tra essi nei settori di competenza dell'Unione.

L'Unione si è posta come obiettivo di salvaguardare integralmente l'acquis comunitario e di svilupparlo ulteriormente. I paesi candidati devono accettare l'acquis per poter aderire all'Unione europea. Le deroghe all'acquis comunitario sono eccezionali e di portata limitata. Per integrarsi nell'Unione i paesi candidati devono recepire l'acquis nei rispettivi ordinamenti nazionali e quindi applicarlo con decorrenza dalla data in cui la loro adesione diventa effettiva.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Governance - L'insieme dei principi, delle regole e delle procedure che consentono la gestione e il governo di una società, di un'istituzione o di un fenomeno collettivo. Il termine governance in agricoltura coinvolge vari livelli e vari stakeholders europei, nazionali, regionali e locali con l'obiettivo di individuare eventuali nodi critici e mettere in luce soluzioni innovative con riferimento ai processi di attuazione delle politiche (governance multi-level).

Autore: Silvia Coderoni

Organismo pagatore - L'Organismo pagatore ha la funzione di gestire e controllare le spese finanziate dai Fondi FEAGA e FEASR. L'Organismo pagatore, a tal fine, è riconosciuto dallo Stato membro dall'autorità competente designata a livello ministeriale (D.M. 17/06/2009).

L'autorità competente riconosce soltanto quegli enti la cui struttura e organizzazione amministrativa garantiscono il rispetto dei criteri definiti dalla Commissione europea (Reg. di esecuzione UE n. 908/2014). Gli Organismi pagatori sono oggetto di costante supervisione da parte dell'autorità

competente che, ogni tre anni, comunica i risultati di tale monitoraggio alla Commissione europea. In Italia sono 11 gli Organismi pagatori riconosciuti di cui 8 operanti a livello regionale, 2 operanti a livello nazionale in relazione a specifiche misure (riso ed esportazioni) e l'AGEA che svolge tale ruolo per le regioni che non hanno un proprio Organismo pagatore.

I conti degli Organismi pagatori sono annualmente certificati da un organismo indipendente che ne attesta la completezza, la correttezza e la veridicità.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2016 (16 ottobre 2015- 15 ottobre 2016) gli Organismi pagatori hanno erogato complessivamente euro 4.497.151.402,02 per il finanziamento delle varie misure di sostegno della PAC a valere sul FEAGA, importo considerato al lordo di euro 187.367.348,85 di entrate a destinazione specifica versate al bilancio europeo, nonché euro 408.470.076,89 a valere sul FEASR, quale quota europea di finanziamento dei vari PSR del periodo di programmazione 2014-2020.

Fonte: Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Organismi pagatori (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/6551>)

Piano strategico della PAC - Il Piano strategico della PAC è un documento previsto dalle proposte di riforma sulla PAC 2021-2027 attraverso il quale ciascuno Stato membro stabilisce gli interventi che intende adottare sul proprio territorio nazionale per raggiungere gli obiettivi specifici della PAC. È lo strumento attraverso il quale si concretizza il nuovo approccio della PAC orientato ai risultati di ciascuno Stato membro. Il Piano strategico è unico per tutto il territorio nazionale, ma potranno essere definiti elementi a livello regionale. Sulla base della valutazione delle proprie esigenze, nel proprio Piano strategico ciascuno Stato membro dovrà indicare gli obiettivi specifici, tra i nove, che si conseguire e attraverso quali interventi. Il Piano strategico dovrà garantire la coerenza tra fabbisogni e azioni attuate e sinergia tra gli interventi, nel contesto di una condizionalità rafforzata e di un sistema di consulenza aziendale obbligatorio. Particolare attenzione dovrà essere prestata agli obiettivi climatici e ambientali e al rinnovo generazionale. Per permettere a ciascuno Stato membro di utilizzare gli interventi che ritiene più idonei al raggiungimento dei propri obiettivi, la proposta di regolamento sul Piano strategico riunisce in un unico quadro normativo il sistema dei pagamenti diretti, gli interventi settoriali e le misure di sviluppo rurale. Ogni Piano dovrà essere approvato dalla Commissione e sarà oggetto di una valutazione annuale sull'efficacia dell'attuazione.

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Programmazione - Iter organizzativo, decisionale e di ripartizione delle risorse finanziarie in più fasi, con il coinvolgimento delle parti interessate, finalizzato all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione congiunta dell'Unione e degli Stati membri per realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva o per la realizzare le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Fonte: Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il

regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1303&from=it>); Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1305&from=LT>)

Programmi operativi - I programmi operativi sono piani dettagliati in cui gli Stati membri definiscono le modalità di spesa dei contributi dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo di programmazione in corso. Possono riferirsi a una regione in particolare oppure riguardare un obiettivo tematico di interesse nazionale (ad es. l'ambiente). Per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» vengono elaborati programmi operativi transfrontalieri o interregionali.

Gli Stati membri presentano i propri programmi operativi sulla base degli Accordi di partenariato sottoscritti. Ciascun programma operativo specifica quale degli 11 obiettivi tematici che guidano la politica di coesione per il ciclo 2014-2020 saranno perseguiti grazie agli aiuti destinati al programma.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)



Riforme e documenti

Accordi volontari per la compensazione di CO₂ - Gli accordi volontari per la compensazione della CO₂ hanno l'obiettivo di garantire la riduzione delle emissioni di gas serra o il sequestro di anidride carbonica (CO₂). Essi si differenziano dagli schemi di conformità previsti dal protocollo di Kyoto e dal sistema di Emission Trading dell'UE poiché invece di sottoporsi all'approvazione nazionale dei partecipanti al progetto e al processo di registrazione e verifica dell'UNFCCC (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), il calcolo e la certificazione della riduzione delle emissioni sono attuati in conformità con una serie di standard e relative certificazioni sviluppati e sottoscritti volontariamente. Attualmente esiste una vasta gamma di certificazioni e standard. Tra le principali caratteristiche che gli accordi dovrebbero avere ci sono le seguenti: assicurare che gli assorbimenti di CO₂ siano reali (cioè si verifichi effettivamente una fissazione di carbonio), addizionali, misurabili, permanenti, verificati da un soggetto indipendente, unici (cioè conteggiati una sola volta) e che abbiano ricadute positive sullo sviluppo sostenibile.

Il vantaggio di un minore costo di sviluppo e di transazione rende il mercato volontario particolarmente attraente per quei progetti piccoli e sostenibili per cui il processo di certificazione delle Nazioni Unite è troppo costoso.

I crediti originati dal mercato volontario del CO₂ vengono utilizzati principalmente da società che cercano di compensare volontariamente le emissioni generate durante le loro attività commerciali al fine di mostrare responsabilità sociale e stabilire un'immagine aziendale sostenibile da un punto di vista ambientale.

Autore: Silvia Coderoni

Accordo di Paternariato (AP) - Per il periodo di programmazione 2014-2020, ciascuno Stato membro ha elaborato un Accordo di partenariato (AP) in collaborazione con la Commissione europea. Si tratta di un documento di riferimento per la programmazione degli interventi sostenuti dai Fondi strutturali e di investimento europei, al fine di allinearli agli obiettivi della strategia di crescita Europa 2020. L'accordo delinea la strategia e le priorità d'investimento prescelte dallo Stato membro interessato e fornisce un elenco dei programmi operativi nazionali e regionali (PO) che esso intende attuare, oltre alla dotazione finanziaria annuale destinata a ciascun PO.

Fonte: Commissione europea, Glossario (http://ec.europa.eu/regional_policy/it/policy/what/glossary/)

Agenda 2000 - L'Agenda 2000 è il documento strategico adottato dalla Commissione europea il 15 luglio 1997 che presenta il progetto europeo all'orizzonte del 2000. Esso annuncia una riforma delle politiche comunitarie segnatamente nella prospettiva dell'allargamento all'Europa centrale ed orientale e delinea il quadro finanziario per il periodo 2000-2006. Al documento riguardante l'insieme dei nodi a carattere politico economico e sociale cui l'Unione europea dovrà fare fronte all'inizio del XXI secolo sono allegati i pareri della Commissione sulle candidature di adesione.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Agenda di Lisbona - Per "Agenda di Lisbona" si intende l'insieme delle decisioni adottate dal Consiglio Europeo straordinario tenutosi nel marzo 2000 a Lisbona e dedicato ai temi economici e sociali dell'Unione Europea. L'Agenda di Lisbona è fondata sui seguenti principi:

- l'innovazione è il motore principale del cambiamento economico;
- l'innovazione si fonda sull'economia della conoscenza cioè sull'investimento in ricerca e formazione;
- l'innovazione è anche frutto del rinnovamento sociale e ambientale in un quadro ispirato alla sostenibilità.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Europa 2020 - E' la strategia decennale per la crescita sviluppata dall'Unione europea. La strategia Europa 2020 mira a una crescita che sia:

- intelligente, grazie a investimenti più efficaci nell'istruzione, la ricerca e l'innovazione;
- sostenibile, grazie alla decisa scelta a favore di un'economia a basse emissioni di CO2 e della competitività dell'industria;
- solidale, ossia focalizzata sulla creazione di posti di lavoro e la riduzione della povertà.

La strategia s'impenna su cinque ambiziosi obiettivi riguardanti l'occupazione, la ricerca, l'istruzione, la riduzione della povertà e i cambiamenti climatici/l'energia. I Fondi strutturali e il fondo di coesione, il Feasr e il Feamp contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di Europa 2020.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

New delivery model - La proposta di regolamento sul Piano strategico della PAC 2021-2027 prevede il cosiddetto new delivery model come modello di governance della futura PAC.

Fonte: Maria Rosaria Pupo D'Andrea, Finestra sulla PAC n. 33, Agriregionieuropa (<https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/53/finestra-sulla-pac-n-33>)

Regolamento Omnibus - Il regolamento 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, noto anche come regolamento Omnibus, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e pertanto abroga il regolamento 966/2012. Inoltre, nello stesso atto sono previste delle modifiche delle regole finanziarie settoriali contenute in un certo numero di atti legislativi concernenti i programmi pluriennali. La proposta iniziale (COM 2016(605) riguardava 15 atti legislativi, tra i quali i 4 regolamenti concernenti la PAC. Nel corso dei negoziati il pacchetto agricolo è stato stralciato e l'approvazione delle relative modifiche è avvenuta con il regolamento 2017/2393 entrato in vigore dal 1° gennaio 2018.

Autore: Maria Rosaria Pupo D'Andrea

Riforma Fischler - Nel 2003 la Pac è stata sottoposta a un processo di riforma con l'obiettivo di migliorare la competitività dell'agricoltura europea, promuovere un'agricoltura sostenibile ed orientata al mercato, rafforzare lo sviluppo rurale. La riforma ruota intorno a 3 cardini:

- disaccoppiamento degli aiuti e istituzione del regime di pagamento unico;
- modulazione degli aiuti diretti;
- condizionalità.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)

Set-aside - Si tratta della messa a riposo (a maggese) delle superfici agricole, generalmente allo scopo di ridurre la produzione di un determinato prodotto. In Europa il set aside è stato adottato nell'ambito della PAC a partire dal 1988 (Reg. CEE n. 1094/88), con l'obiettivo di diminuire l'offerta cerealicola in un periodo di eccedenze strutturali. Con la riforma MacSharry (Reg. 1765/92) fu prevista una quota di set aside obbligatorio unita alla possibilità, da parte degli agricoltori, di lasciare a riposo volontariamente una quota della superficie aziendale superiore a quella obbligatoria, in cambio di un aiuto. In seguito il set aside ha subito numerose variazioni, che di fatto ne hanno rafforzato il ruolo agroambientale: con la riforma Fischler (Reg. CE 1782/2003), ad esempio, i requisiti di condizionalità furono applicati anche ai terreni ritirati dalla produzione. Il set aside è stato abolito definitivamente nel 2008, nell'ambito della riforma della PAC nota come Health Check.

Autore: Francesco Vanni

Strategia di Goteborg - Sono gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Goteborg del 15 e 16 giugno 2001 per integrare i temi ambientali nella strategia di sviluppo economico e sociale definita a Lisbona nel 2000. Tale integrazione prevede un migliore coordinamento delle politiche ambientali sia a livello nazionale che comunitario in modo da garantire omogeneità nell'applicazione della legislazione comunitaria in materia ambientale. E' stato così affermato il valore trasversale della politica ambientale valore che si ritrova in diversi settori disciplinati dall'Unione: dall'elaborazione di un modello di sanità pubblica che riduca i prodotti chimici all'elaborazione di forme di trasporto più sostenibili dal rispetto del protocollo di Kyoto sulle emissioni inquinanti alla promozione delle produzioni biologiche in agricoltura.

Fonte: Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.univpm.it/it/views/glossario_pac)





DEFINIZIONI A-Z

Accordi volontari per la compensazione della CO2 ▪ Riforme e documenti
Accordo di partenariato ▪ Riforme e documenti
Accordo di programma quadro ▪ Aree interne
Acquis communautaire ▪ Programmazione e governance
Agenda 2000 ▪ Riforme e documenti
Agenda di Lisbona ▪ Riforme e documenti
Agenzia per la coesione territoriale ▪ Politica di coesione
Agricoltore attivo ▪ Primo pilastro
Agricoltura biologica ▪ Certificazioni di qualità
Agricoltura conservativa ▪ Secondo pilastro
Agricoltura di precisione ▪ Secondo pilastro
Aiuti accoppiati ▪ Primo pilastro
Analisi SWOT ▪ Monitoraggio e valutazione
Annual performance report ▪ Monitoraggio e valutazione
Annual performance review ▪ Monitoraggio e valutazione
Approccio result-driven based ▪ Monitoraggio e valutazione
Aree di cintura ▪ Aree interne
Aree di interesse ecologico ▪ Primo pilastro
Aree intermedie ▪ Aree interne
Aree interne ▪ Aree interne
Aree periferiche ▪ Aree interne
Aree rurali ▪ Secondo pilastro
Aree sisma ▪ Secondo pilastro
Aree soggette a vincoli naturali ▪ Secondo pilastro
Aree ultra periferiche ▪ Aree interne
Assistenza tecnica ▪ Secondo pilastro
Attività agricola ▪ Primo pilastro
Autorità di certificazione ▪ Monitoraggio e valutazione
Autorità di gestione ▪ Monitoraggio e valutazione
Banda ultralarga ▪ Secondo pilastro

Buone condizioni agronomiche e ambientali ▪ Primo pilastro
Calamità naturali ▪ Secondo pilastro
Capping ▪ Primo pilastro
Coesione ▪ Politica di coesione
Comitato di sorveglianza ▪ Monitoraggio e valutazione
Comitato tecnico aree interne ▪ Aree interne
Community-led local development ▪ Secondo pilastro
Comunità di pratica ▪ Secondo pilastro
Condizionalità ex ante ▪ Secondo pilastro
Contratti di filiera ▪ Secondo pilastro
Convergenza esterna ▪ Primo pilastro
Convergenza interna ▪ Primo pilastro
Cooperativa di comunità ▪ Politica di coesione
Cooperazione ▪ Secondo pilastro
Criteri di gestione obbligatoria ▪ Primo pilastro
Cross-compliance ▪ Primo pilastro
Dati primari ▪ Monitoraggio e valutazione
Dati secondari ▪ Monitoraggio e valutazione
De minimis ▪ Politica di coesione
Decoupling ▪ Primo pilastro
Degressività ▪ Primo pilastro
Degressività per scaglioni ▪ Primo pilastro
Demarcazione ▪ Secondo pilastro
Denominazione di origine controllata ▪ Certificazioni di qualità
Denominazione di origine controllata e garantita ▪ Certificazioni di qualità
Denominazione di origine protetta ▪ Certificazioni di qualità
Diritti all'aiuto ▪ Primo pilastro
Disciplina finanziaria ▪ Budget
Disimpegno automatico ▪ Budget
Efficacia ▪ Monitoraggio e valutazione
Efficienza ▪ Monitoraggio e valutazione
Ettari ammissibili ▪ Primo pilastro
Europa 2020 ▪ Riforme e documenti
Farm Sustainability Tool for Nutrients ▪ Primo pilastro
Federazione delle aree interne ▪ Aree interne
Flessibilità tra pilastri ▪ Budget

Focus area ▪ Secondo pilastro
Fondi strutturali e di investimento europei ▪ Politica di coesione
Fondo di coesione ▪ Secondo pilastro
Fondo di mutualizzazione ▪ Secondo pilastro
Fondo europeo agricolo di garanzia ▪ Primo pilastro
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale ▪ Secondo pilastro
Fondo europeo di orientamento e garanzia in agricoltura ▪ Secondo pilastro
Fondo europeo di sviluppo regionale ▪ Secondo pilastro
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ▪ Secondo pilastro
Fondo sociale europeo ▪ Secondo pilastro
Genuine farmer ▪ Primo pilastro
Giovane agricoltore ▪ Secondo pilastro
Governance ▪ Programmazione e governance
Greening ▪ Primo pilastro
Gruppo di azione locale ▪ Secondo pilastro
Gruppo operativo ▪ Secondo pilastro
Health check ▪ Monitoraggio e valutazione
Impatto ▪ Monitoraggio e valutazione
Income test ▪ Primo pilastro
Indennità per l'insediamento ▪ Secondo pilastro
Indicatori di contesto ▪ Monitoraggio e valutazione
Indicatori di impatto ▪ Monitoraggio e valutazione
Indicatori di output ▪ Monitoraggio e valutazione
Indicatori di risultato ▪ Monitoraggio e valutazione
Indicazione geografica protetta ▪ Certificazioni di qualità
Intervento ▪ Monitoraggio e valutazione
Investimenti territoriali integrati ▪ Politica di coesione
Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale ▪ Secondo pilastro
Massimale nazionale ▪ Primo pilastro
Milestone ▪ Monitoraggio e valutazione
Misure agro-climatico-ambientali ▪ Secondo pilastro
Misure di sviluppo rurale ▪ Secondo pilastro
Modulazione ▪ Budget
Monitoraggio ▪ Monitoraggio e valutazione
New delivery model ▪ Riforme e documenti
Organismo pagatore ▪ Programmazione e governance

Organizzazione comune di mercato unica ▪ Primo pilastro
Organizzazione dei produttori ▪ Primo pilastro
Organizzazioni interprofessionali ▪ Primo pilastro
Pagamento di base ▪ Primo pilastro
Pagamento diretto ▪ Primo pilastro
Pagamento forfettario ▪ Primo pilastro
Pagamento per le zone soggette a vincoli naturali ▪ Primo pilastro
Pagamento redistributivo ▪ Primo pilastro
Pagamento unico aziendale ▪ Primo pilastro
Partenariato Europeo per l'Innovazione in agricoltura ▪ Secondo pilastro
Performance framework ▪ Monitoraggio e valutazione
Phasing in ▪ Primo pilastro
Piano di gestione forestale ▪ Secondo pilastro
Piano di pascolamento ▪ Secondo pilastro
Piano di sviluppo locale ▪ Secondo pilastro
Piano di sviluppo rurale ▪ Secondo pilastro
Piano di valutazione ▪ Monitoraggio e valutazione
Piano strategico della PAC ▪ Programmazione e governance
Piccolo agricoltore ▪ Primo pilastro
Poli ▪ Aree interne
Primo pilastro della PAC ▪ Primo pilastro
Prodotti agroalimentari tradizionali ▪ Certificazioni di qualità
Prodotto di montagna ▪ Certificazioni di qualità
Progetto integrato di filiera ▪ Secondo pilastro
Progetto integrato territoriali ▪ Secondo pilastro
Programma di sviluppo rurale nazionale ▪ Secondo pilastro
Programma frutta nelle scuole ▪ Primo pilastro
Programma latte nelle scuole ▪ Primo pilastro
Programmazione ▪ Monitoraggio e valutazione
Programmi operativi ▪ Programmazione e governance
Quadro finanziario pluriennale ▪ Budget
Rapporti annuali di attuazione ▪ Monitoraggio e valutazione
Regime di pagamento unico ▪ Primo pilastro
Regime piccoli agricoltori ▪ Primo pilastro
Regimi ecologici ▪ Primo pilastro
Regolamento Omnibus ▪ Riforme e documenti

Rete di informazione contabile agricola ▪ Monitoraggio e valutazione
Rete Natura 2000 ▪ Secondo pilastro
Rete Rurale Nazionale ▪ Secondo pilastro
Riforma Fischler ▪ Riforme e documenti
Riserva di performance ▪ Secondo pilastro
Riserva nazionale ▪ Primo pilastro
Secondo pilastro della PAC ▪ Secondo pilastro
Servizi di consulenza aziendale ▪ Monitoraggio e valutazione
Set-aside ▪ Riforme e documenti
Sistema associativo intercomunale ▪ Aree interne
Sistema della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura ▪ Secondo pilastro
Sistema di autorizzazione degli impianti viticoli e diritti di impianto ▪ Primo pilastro
Soglia finanziaria ▪ Primo pilastro
Soglia fisica ▪ Primo pilastro
Soglia minima ▪ Primo pilastro
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori ▪ Primo pilastro
Sostegno di base al reddito per la sostenibilità ▪ Primo pilastro
Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità ▪ Primo pilastro
Specialità tradizionale garantita ▪ Certificazioni di qualità
Strategia di Goteborg ▪ Riforme e documenti
Strategia nazionale per le aree interne ▪ Aree interne
Strumenti di gestione del rischio ▪ Secondo pilastro
Superficie agricola utilizzata ▪ Primo pilastro
Sussidi all'esportazione ▪ Primo pilastro
Sviluppo rurale ▪ Secondo pilastro
Unione di comuni ▪ Aree interne
Valori target finali ▪ Monitoraggio e valutazione
Valori target intermedi ▪ Monitoraggio e valutazione
Valutazione ▪ Monitoraggio e valutazione
Valutazione ex ante ▪ Monitoraggio e valutazione
Valutazione ex post ▪ Monitoraggio e valutazione
Valutazione in itinere ▪ Monitoraggio e valutazione

